

•

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

di

TELENERGIA SRL

INDICE

PARTE GENERALE		
1.	Il contesto normativo	10
1.1.	Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	10
1.2.	L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente	12
2.	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società	16
2.1.	Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello Organizzativo	16
2.1.1.	Codice Etico	16
2.1.2.	Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni	17
2.1.3.	Il sistema dei poteri e delle deleghe	18
2.2.	Le finalità perseguite con l'adozione del Modello	19
2.3.	Gli elementi fondamentali del Modello	20
2.4.	La struttura del Modello	21
2.5.	I destinatari del Modello	22
2.6.	Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità	23
2.7.	Modelli organizzativi nell'ambito delle società partecipate da Egea S.p.A.	26
3.	L'Organismo di Vigilanza	27
3.1.	Premesse.	27
3.2.	Composizione, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza	28
3.3.	Ineleggibilità, decadenza, sostituzione e revoca	28
3.4.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	29
3.5.	Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza	31
3.6.	Modalità e periodicità di riporto agli organi societari	31
3.7.	Libri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza	32
3.8.	Raccolta e conservazione delle informazioni	33
3.9.	Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	33
4.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	34
4.1.	Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi	34
4.2.	Flussi informativi periodici	35
4.3.	Modalità di trasmissione delle segnalazioni e dei flussi informativi	35
5.	Il sistema sanzionatorio	38
6.	Formazione e comunicazione interna	41
6.1.	Comunicazione interna	41
6.2.	Formazione	41
PARTE SPECIALE		
7.	I reati ex D.lgs. 231/2001	44
7.1.	Premessa	44
7.1.1.	Soggetti	44
7.1.2.	Reati commessi all'estero	45
7.1.3.	Sanzioni	46

7.2.	Reati	49
7.2.1.	<u>PARTE 1:</u> Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (si veda <u>art. 24</u> e <u>art. 25</u> D.lgs. 231/2001)	49
7.2.2.	<u>PARTE 2:</u> Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda <u>art. 24-bis</u> D.lgs. 231/2001)	59
7.2.3.	<u>PARTE 3:</u> Delitti di criminalità organizzata (si veda art. <u>24-ter</u> D.lgs. 231/2001)	66
7.2.4.	<u>PARTE 4:</u> Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. <u>25-bis</u> D.lgs. 231/2001)	70
7.2.5.	<u>PARTE 5:</u> Delitti contro l'industria e il commercio (si veda art. <u>25-bis.1</u> D.lgs. 231/2001)	74
7.2.6.	<u>PARTE 6:</u> Reati societari e corruzione tra privati (si veda art. <u>25-ter</u> D.lgs. 231/2001)	77
7.2.7.	<u>PARTE 7:</u> Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (si veda art. <u>25-quater</u> D.lgs. 231/2001)	86
7.2.8.	<u>PARTE 8:</u> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. <u>25-quater.1</u> D.lgs. 231/2001)	86
7.2.9.	<u>PARTE 9:</u> Delitti contro la personalità individuale (si veda art. <u>25-quinquies</u> D.lgs. 231/2001)	87
7.2.10.	<u>PARTE 10:</u> Abusi di mercato (si veda art. <u>25-sexies</u> D.lgs. 231/2001)	90
7.2.11.	<u>PARTE 11:</u> Omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. <u>25-septies</u> D.lgs. 231/2001)	94
7.2.12.	<u>PARTE 12:</u> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (si veda art. <u>25-octies</u> D.lgs. 231/2001)	97
7.2.13.	<u>PARTE 13:</u> Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (si veda art. <u>25-novies</u> D.lgs. 231/2001)	100
7.2.14.	<u>PARTE 14:</u> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda art. <u>25-decies</u> D.lgs. 231/2001)	104
7.2.15.	<u>PARTE 15:</u> Reati ambientali (si veda art. <u>25-undecies</u> D.lgs. 231/2001)	105
7.2.16.	<u>PARTE 16:</u> Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. <u>25-duodecies</u> D.Lgs. 231/2001)	109

7.2.17	<u>PARTE 17:</u> Razzismo e Xenofobia (si veda art. <u>25-terdecies</u> D.Lgs. 231/2001)	111
7.2.18	<u>PARTE 18:</u> Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo del gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (si veda art. <u>25-quaterdecies</u> D.Lgs. 231/2001)	111
7.2.19	<u>PARTE 19:</u> Reati Tributari (si veda art. <u>25-quinquiesdecies</u> D.Lgs. 231/2001)	112
7.2.20	<u>PARTE 20:</u> Le fattispecie dei reati previste dalla Legge del 16 marzo 2006, n.146 (c.d. reati "Transazionali")	113
8.	Aree ed attività nel cui ambito possono essere commessi gli illeciti presupposto e relativi principi di comportamento e di controllo	117
8.1.	Individuazione delle aree sensibili - Rilevazione dei processi sensibili	117
8.2.	<u>Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione</u>	119
8.2.1.	Fattispecie di reato	119
8.2.2.	Attività aziendali sensibili	119
8.2.2.1	Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione	120
	Premessa	120
	Descrizione del processo	120
	Principi di controllo	121
	Principi di comportamento	123
8.2.2.2	Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza	125
	Premessa	125
	Descrizione del Processo	126
	Principi di controllo	127
	Principi di comportamento	128
8.2.2.3	Gestione degli interventi agevolativi	130
	Premessa	130
	Descrizione del processo	130
	Principi di controllo	131
	Principi di comportamento	132
8.2.2.4	Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi	134
	Premessa	134
	Descrizione del processo	134
	Principi di controllo	135
	Principi di comportamento	136
8.2.2.5	Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali	138
	Premessa	138
	Descrizione del Processo	138
	Principi di controllo	139
	Principi di comportamento	140
8.2.2.6	Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni	142
	Premessa	142

	Descrizione del Processo	142
	Principi di controllo	143
	Principi di comportamento	145
8.2.2.7	Gestione del processo di selezione e assunzione del personale	146
	Premessa	146
	Descrizione del Processo	146
	Principi di controllo	146
	Principi di comportamento	147
8.2.2.8	Gestione del patrimonio immobiliare	147
	Premessa	147
	Descrizione del Processo	147
	Principi di controllo	149
	Principi di comportamento	149
8.3.	<u>Area sensibile concernente i reati informatici</u>	151
8.3.1.	Fattispecie di reato	151
8.3.2.	Attività aziendali sensibili	151
8.3.2.1	Gestione e utilizzo dei sistemi informativi	151
	Premessa	151
	Descrizione del Processo	152
	Principi di controllo	152
	Principi di comportamento	154
8.4.	<u>Area sensibile concernente i reati di criminalità organizzata</u>	155
8.4.1.	Fattispecie di reato	155
8.4.2.	Attività aziendali sensibili	155
	Premessa	155
	Descrizione del Processo	155
	Principi di controllo	155
	Principi di comportamento	156
8.5.	<u>Area sensibile concernente i reati di falsità in monete, carte di credito, e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</u>	158
8.5.1.	Fattispecie di reato	158
8.5.2.	Attività aziendali sensibili	158
8.6.	<u>Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio</u>	158
8.6.1.	Fattispecie di reato	158
8.6.2.	Attività aziendali sensibili	159
8.7.	<u>Area sensibile concernente i reati societari e la corruzione tra privati</u>	159
8.7.1.	Fattispecie di reato	159
8.7.2.	Attività aziendali sensibili	159
8.7.2.1	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione	160
	Premessa	160
	Descrizione del Processo	160
	Principi di controllo	160
	Principi di comportamento	161
8.7.2.2	Gestione dell'informativa periodica	162

	Premessa	162
	Descrizione del Processo	162
	Principi di controllo	163
	Principi di comportamento	165
8.8.	<u>Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico</u>	166
8.8.1.	Fattispecie di reato	166
8.8.2.	Attività aziendali sensibili	166
8.9.	<u>Area sensibile concernente i reati di mutilazione degli organi genitali femminili</u>	166
8.9.1.	Fattispecie di reato	166
8.9.2.	Attività aziendali sensibili	166
8.10.	<u>Area sensibile concernente i reati contro la personalità individuale</u>	166
8.10.1.	Fattispecie di reato	166
8.10.2.	Attività aziendali sensibili	166
8.11.	<u>Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato</u>	167
8.11.1.	Fattispecie di reato	167
8.11.2.	Attività aziendali sensibili.	167
8.12.	<u>Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro</u>	172
8.12.1.	Fattispecie di reato	172
8.12.2.	Attività aziendali sensibili	172
8.12.2.1	Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	175
	Premessa	175
	Descrizione del processo	176
	Principi di controllo	177
	Principi di comportamento	177
8.13.	<u>Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</u>	178
8.13.1.	Fattispecie di reato	178
8.13.2.	Attività aziendali sensibili	178
8.14.	<u>Area sensibile concernente i reati in tema di violazione del diritto d'autore</u>	185
8.14.1.	Fattispecie di reato	185
8.14.2.	Attività aziendali sensibili	185
8.15.	<u>Area sensibile concernente il reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u>	186
8.15.1.	Fattispecie di reato	186
8.15.2.	Attività aziendali sensibili	186
	Premessa	186
	Descrizione del Processo	186
	Principi di controllo	186
	Principi di comportamento	187
8.16.	<u>Area sensibile concernente i reati ambientali</u>	187

8.16.1.	Fattispecie di reato	187
8.16.2.	Attività aziendali sensibili	187
8.16.2.1	Gestione dei rischi in materia ambientale	187
	Premessa	187
	Descrizione del processo	188
	Principi di controllo	188
	Principi di comportamento	188
8.17.	<u>Area sensibile concernente il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</u>	191
8.17.1.	Fattispecie di reato	191
8.17.2.	Attività aziendali sensibili	191
8.18.	<u>Area sensibile concernente il reato di razzismo e xenofobia</u>	191
8.18.1.	Fattispecie di reato	191
8.18.2.	Attività aziendali sensibili	191
8.19.	<u>Area sensibile concernente i reati di frode in competizioni sportive e di Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</u>	191
8.18.1.	Fattispecie di reato	191
8.18.2.	Attività aziendali sensibili	191
8.20.	<u>Area sensibile concernente i reati tributari</u>	192
8.20.1	Fattispecie di reato	192
8.21.2	Attività aziendali sensibili	192
8.21.	<u>Area sensibile concernente i reati transnazionali</u>	193
8.21.1.	Fattispecie di reato	193
8.21.2.	Attività aziendali sensibili	193

* * *

ALLEGATI:¹

- **Allegato (A)** - *Visura Aggiornata*
- **Allegato (B)** - *Codice Etico Gruppo Egea*
- **Allegato (C)** - *Linee Guida*
- **Allegato (D)** - *Procedure Aziendali e contratto di servizi*
- **Allegato (E)** - *Clausole Contrattuali*
- **Allegato (F)** - *Risk Assessment & Gap Analysis*
- **Allegato (G)** - *Fac-simile Modulo Whistleblowing*
- **Allegato (H)** - *Fac-simile Modulo Accettazione Dipendenti*

¹ I documenti elencati solo la voce "ALLEGATI", pur costituendo parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, sono acclusi al presente documento esclusivamente al fine di agevolarne la consultazione e la comprensione, non avendo detto elenco carattere di esclusività o esaustività. Si sottolinea che il Modello231 adottato dalla Società è composto da ogni cautela, funzione, controllo, procedura, protocollo, documento o regola predisposte dalla Società indicate nel, o a cui rimanda il, presente Modello231, che sono e tra loro coordinate al fine di costituire un unico sistema di organizzazione gestione e controllo del rischio di commissione dei reati presupposto indicati dal D.Lgs. 231/2001, al fine ultimo della prevenzione dei medesimi. Eventuali documenti materialmente allegati obsoleti (p.e. la visura) dovranno essere tenuti in considerazione per le sole parti ancora valide, essendo onere di chi li consulta la verifica dell'aggiornamento.

Parte Generale

1 IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “**Decreto**” o “**D.lgs. 231/2001**”), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc... di seguito denominati “**Enti**”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli “illeciti presupposto” si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo.

Il Legislatore ha identificato diverse tipologie di reati che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della società, i cui autori sono sempre persone fisiche. Dopo aver individuato il legame che intercorre tra ente ed autore del reato ed aver accertato che esso abbia agito nell'ambito delle attività svolte, fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo, scegliendo un particolare sistema punitivo che sia indipendente e parallelo a quello comunque applicabile alla persona fisica. La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che è una tipologia di responsabilità che coniuga gli aspetti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo. L'ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l'Autorità competente

a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, mentre è il giudice penale che ha la responsabilità e l'autorità per irrogare la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche se non sia stato identificato l'autore del reato o se il reato si sia estinto per una causa che sia diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero chiuso di reati, ovvero soltanto per i reati indicati dal legislatore e non è sanzionabile per qualsiasi altra tipologia di reato commesso durante lo svolgimento delle proprie attività. Il Decreto nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che richiamano esplicitamente la disciplina, indicano negli art. 24 e seguenti i reati che possono far sorgere la responsabilità dell'ente, definiti "reati presupposto".

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25). Il novero dei reati è stato successivamente ampliato e ad oggi il D.Lgs. 231/2001 prevede:

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (si veda **art. 24** e **art. 25** D.lgs. 231/2001);
2. I delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda **art. 24-bis** D.lgs. 231/2001);
3. I delitti di criminalità organizzata (si veda art. **24-ter** D.lgs. 231/2001);
4. I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. **25-bis** D.lgs. 231/2001);
5. I delitti contro l'industria e il commercio (si veda art. **25-bis.1** D.lgs. 231/2001);
6. I reati societari e la corruzione tra privati (si veda art. **25-ter** D.lgs. 231/2001);
7. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (si veda art. **25-quater** D.lgs. 231/2001);
8. Le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. **25-quater.1** D.lgs. 231/2001);
9. I delitti contro la personalità individuale (si veda art. **25-quinquies** D.lgs. 231/2001);
10. Gli abusi di mercato (si veda art. **25-sexies** D.lgs. 231/2001);
11. I reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. **25-septies** D.lgs. 231/2001);
12. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (si veda art. **25-octies** D.lgs. 231/2001);
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (si veda art. **25-novies** D.lgs. 231/2001);
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda art. **25-decies** D.lgs. 231/2001);
15. I reati ambientali (si veda art. **25-undecies** D.lgs. 231/2001);
16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. **25-duodecies** D.Lgs. 231/2001);
17. I reati di razzismo e xenofobia (si veda art. **25-terdecies** D.Lgs. 231/2001);

18. I reati di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (si veda art. **25-quaterdecies** D.Lgs. 231/2001);
19. I reati tributari (si veda art. **25-quindecies** D.Lgs. 231/2001);
20. Le fattispecie dei reati previste dalla Legge del 16 marzo 2006, n. 146 (c.d. reati “Transazionali”).

Per una più ampia trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia al Capitolo 7.

A carico dell’Ente sono comminabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l’Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di autorizzazioni di licenze o concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell’interdizione dall’esercizio dell’attività, nell’esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l’Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

1.2 L’ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l’art. 6 del Decreto stabilisce che l’Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un *organismo di controllo interno all’Ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati anche “**Modelli**”) devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione alle attività nelle quali sia possibile il rischio di commissione dei reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria che qui di seguito brevemente si riportano.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.
- Individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;

- continuità di azione;
- onorabilità e assenza di conflitti di interesse.
- Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, (composizione, funzione, poteri,...) e relativi obblighi di informazione.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Le Linee Guida consentono di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Al contrario, nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, le Linee Guida di Confindustria richiedono che il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di Reati, è essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei Reati, che potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.

A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come detto, RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).

Possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito il proprio organismo di vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l'organismo vigilanza istituito presso la controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo;
- i dipendenti dell'organismo di vigilanza della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'organismo di vigilanza di quest'ultima.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

2.1 GLI STRUMENTI AZIENDALI ESISTENTI QUALI PRESUPPOSTI DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa nonché delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in TELENERGIA SRL (di seguito, anche la “Società”) in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull’attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- il Codice Etico;
- i regolamenti interni e le *policies* aziendali;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe. Per quanto non esplicitato si opera rinvio alla Visura Aggiornata della Società di cui all’**Allegato (A)**.

2.1.1 CODICE ETICO

A conferma dell’importanza attribuita ai profili etici ed a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, la Società ha adottato il Codice Etico del Gruppo Egea qui accluso quale **Allegato (B)**.

Il Codice Etico rappresenta la “carta costituzionale” della Società che, attraverso esso, rende espliciti i fondamenti della propria cultura aziendale e i valori di riferimento dai quali fa derivare regole concrete di comportamento verso tutti i soggetti interni ed esterni (i c.d. *stakeholder*), che hanno direttamente o indirettamente una relazione con la Società: i clienti, gli azionisti e i collaboratori in primo luogo, ma anche i fornitori, i partner commerciali, la comunità, i territori e l’ambiente in cui opera la Società. In particolare, il Codice Etico adottato dalla società è il medesimo adottato a livello di gruppo, al fine di implementarne l’efficacia anche nei rapporti

infragruppo e coltivare in maniera più profonda e stratificata una cultura dell'etica aziendale comune a tutto il Gruppo Egea nel suo complesso.

2.1.2 LE CARATTERISTICHE SALIENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La Società per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Pertanto, la Società si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema dei controlli interni della Società è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc...);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa delle autorità di settore, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un impianto normativo costituito da “**Documenti di Governance**” che sovrintendono al funzionamento della Società (Statuto, Codice Etico, Modello organizzativo, ecc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli (regolamenti, ordini di servizio, guide operative, manuali, etc.).

Più nello specifico, le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;

- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di *reporting* ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie e irregolarità riscontrate dalle unità operative o dagli addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza delle appropriate strutture aziendali nonché gestite e corrette con immediatezza.

La Società ha individuato le seguenti quattro macro tipologie di controllo:

- **controlli di linea**, diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell'operatività quotidiana e delle singole transazioni. Di norma tali controlli sono effettuati dalle strutture produttive (di business o di supporto) o incorporati nelle procedure informatiche, ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back office;
- **controlli sulla gestione dei rischi**, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole strutture produttive con gli obiettivi di rischio e rendimento assegnati. Essi sono affidati di norma a strutture diverse da quelle produttive;
- **controlli di conformità**, costituiti da politiche e procedure volte a individuare, valutare, controllare e gestire il rischio conseguente al mancato rispetto di leggi, provvedimenti e norme applicabili alla Società, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive.

Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento.

In particolare, l'attività di controllo di conformità nella Società viene svolta dalle funzioni (in particolare, amministrativa, legale e controllo di gestione) in staff all'Amministratore Delegato, le quali riportano direttamente all'Amministratore Delegato e/o al Consiglio di Amministrazione e, nel caso di accertamento di gravi irregolarità, direttamente al Collegio Sindacale ovvero al Sindaco Effettivo. Tali funzioni hanno anche il compito di portare all'attenzione dell'Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei responsabili delle varie unità organizzative, proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.

2.1.3 IL SISTEMA DEI POTERI E DELLE DELEGHE

A norma di Statuto, il l'Amministratore Delegato ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e delegato può delegare talune proprie attribuzioni afferenti la gestione della Società all'Amministratore Delegato , determinandone i relativi poteri, qualora l'organo amministrativo non sia costituito da un unico amministratore.

Qualora applicabile, l'Amministratore Delegato riferisce periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. Inoltre, ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio di Amministrazione informazioni relative alla gestione della Società.

Inoltre l'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri ad esso delegati, ovvero l'Amministratore Delegato, ha attribuito taluni poteri deliberativi e di spesa ai responsabili delle strutture organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali conferite, predeterminandone modalità e limiti per l'esercizio delle sub deleghe.

Si soggiunga che le principali deleghe e procure amministrative conferite dall'Organo Amministrativo o dall'Assemblea, vengono registrate presso il Registro delle Imprese competente e trovano riscontro nella visura aziendale di cui all'**Allegato (A)**.

La facoltà di sub delega viene esercitata attraverso un processo trasparente, sempre monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal "sub delegato", comunque prevedendo sempre l'obbligo di informativa alla funzione delegante.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola. In particolare, si sottolinea che è prescritta di norma la sottoscrizione con firma abbinata per la documentazione avente carattere dispositivo/impegnativo per la Società.

Tutte le strutture aziendali operano sulla base di specifici regolamenti, che definiscono i rispettivi ambiti di competenza, autonomia gestionale e di responsabilità; tali regolamenti sono diffusi in modo capillare all'interno della Società.

Anche le procedure operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali, sono diramate all'interno della Società attraverso specifica normativa.

Pertanto i principali processi decisionali ed attuativi riguardanti l'operatività della Società sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.

2.2 LE FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

Nonostante gli strumenti aziendali illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, la Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

In definitiva, con l'adozione del presente Modello la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del D.lgs. 231/2001, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibili il sistema di controlli interni e di *corporate governance* già esistenti. Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di controlli e di *corporate governance* pre-esistente presso la Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

2.3 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Il Modello della Società è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore, tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria e del Codice di Comportamento predisposto da Confservizi, qui acclusi in **Allegato (C)**.

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- individuazione delle aree di attività a rischio ovvero delle attività/processi aziendali sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio, individuate a seguito della risk assessment e gap analysis i cui esiti sono riportati all'**Allegato (F)**;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
 - o la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;

- o una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - o corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
 - o la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
 - o processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
 - o l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
 - o la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
 - definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
 - identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
 - definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
 - definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
 - formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello ed agli obblighi che ne conseguono.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità operative utilizzate si rinvia all'**Allegato (C)**

2.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Nel definire il proprio “Modello di organizzazione, gestione e controllo” sono state identificate per ciascuna categoria di “illeciti presupposto”, le aree aziendali “sensibili”. Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività aziendali nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto (c.d. attività “sensibili”), codificando per ciascuna di dette attività, anche tenendo conto della normativa vigente, principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà della Società attraverso il collegamento di ciascuna attività “sensibile” con le strutture aziendali coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

Nella Società il presidio dei rischi rivenienti dal D.lgs. 231/2001 è pertanto assicurato:

- dal presente documento (il “**Modello di organizzazione, gestione e controllo**” o “**Modello**”);

e

- dall’impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il ruolo e la responsabilità delle strutture coinvolte nell’adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;
- gli specifici compiti e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree “sensibili” in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
- le attività aziendali nell’ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività “sensibili”).

L’impianto normativo della Società, costituito dai Documenti di Governance, ordini di servizio, manuali, guide operative e altri strumenti, regola ai vari livelli l’operatività della Società nelle aree/attività “sensibili” e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello.

L’impianto normativo è contenuto e catalogato, con specifico riferimento ad ogni attività “sensibile”, in un apposito archivio documentale, diffuso all’interno delle unità organizzative interessate e costantemente aggiornato a cura delle funzioni competenti in coerenza con l’evolversi dell’operatività.

Pertanto, dall’associazione dei contenuti del Modello con l’impianto normativo aziendale è possibile estrarre, per ciascuna delle attività “sensibili”, specifici, puntuali e sempre aggiornati protocolli che descrivono fasi di attività, strutture coinvolte, principi di controllo e di

comportamento, regole operative di processo che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

A tali misure preventive e protocolli si aggiungono, in soluzione di continuità e complementarietà, le procedure operative, previste per ogni processo/attività coinvolti nelle Aree Sensibili di cui alla Parte Speciale del Modello. Tali procedure sono volte a garantire il rispetto dei protocolli ivi previsti, a prevenire la commissione dei reati presupposto, nonché a fornire ad ognuno dei destinatari coinvolti in detti processi/attività sensibili, un supporto operativo finalizzato a garantire il rispetto del Modello e dei protocolli ivi previsti nell'espletamento delle attività. Le procedure adottate dalla Società, che sono diffuse presso tutti i destinatari interessati, sono riportate/sintetizzate all'**Allegato (D)**.² Si consideri sin d'ora che per quanto attiene la "Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro" le relative procedure sono stabilite nella documentazione normativa all'uopo predisposta in sede di *risk assessment* specifica funzionale alla predisposizione del DVR.

2.5 I DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali e da tutto il personale della Società e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività "sensibili".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La formazione del personale e l'informazione interna sul contenuto del Modello vengono costantemente assicurati con le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 6 (Formazione e comunicazione interna). Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Società per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello ed a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello.

2.6 ADOZIONE, EFFICACE ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE DEL MODELLO – RUOLI E RESPONSABILITÀ

Adozione del Modello

Qualora applicabile, l'Amministratore Delegato definisce la struttura del Modello da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con il supporto delle funzioni aziendali

² Qualora l'Allegato (D) non venisse materialmente aggiornato/modificato al momento della consultazione, il rinvio deve intendersi relativo alle procedure nell'ultima versione aggiornata.

interessate (in particolare: amministrazione, legale, controllo di gestione, etc.), ciascuna per il proprio ambito di competenza.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del **Consiglio di Amministrazione** (o dell'**Amministratore Delegato**) che approva, mediante apposita delibera/determina, il Modello.

Efficace attuazione e modificazione del Modello

E' cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) o dell'Amministratore Delegato, a seconda dei casi, provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile. Delle modifiche intervenute nei processi e nella normativa aziendale in questione verrà data idonea informativa con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree sensibili; e
- dai responsabili delle varie unità organizzative e aree di attività della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro nonché ad eventuali modifiche normative di rilievo.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle strutture di seguito indicate.

Consigliere Delegato (o Amministratore Delegato)

Il Amministratore Delegato, al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di *governance* rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, ha la responsabilità di:

- progettare la struttura organizzativa, definendone missioni, organigrammi e funzioni;
- regolare e supportare la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure

definite da altre funzioni, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;

- identificare, per ogni processo aziendale sensibile, l'unità organizzativa prevalentemente responsabile dell'autodiagnosi e dei flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza;
- adeguare, anche avvalendosi della funzione legale e delle altre funzioni aziendali interessate, il sistema normativo e del Modello, coerentemente con l'evoluzione della normativa e con le modifiche della struttura organizzativa e/o delle procedure operative;
- diffondere la normativa interna a tutta la struttura della Società.
- programmare piani di formazione e interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello e del Codice Etico, nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a rischio;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e dell'impianto normativo che disciplina le attività "sensibili";
- presidiare il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornire tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello;
- valutare, anche avvalendosi della funzione legale e delle altre funzioni aziendali interessate, la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- predisporre flussi informativi all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione sull'effettività e sul rispetto del Modello, suggerendo le eventuali azioni correttive nell'ambito della propria rendicontazione periodica;
- supportare l'Organismo di Vigilanza nelle proprie attività di controllo.

Funzione legale

La funzione legale, per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto, assicura assistenza e consulenza legale alle strutture della Società, seguendo l'evolversi della normativa specifica e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Spetta altresì alla funzione legale l'interpretazione della normativa, la risoluzione di questioni di diritto e l'identificazione delle condotte che possono configurare ipotesi di reato.

La funzione legale collabora con il Amministratore Delegato e con le altre funzioni aziendali interessate, ognuna per il proprio ambito di competenza, a:

- adeguare il sistema normativo e il Modello, coerentemente con l'evoluzione della normativa e con le modifiche della struttura organizzativa e/o delle procedure operative;
- presidiare il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornire tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali di cui sia portata a conoscenza;
- valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- Garantire, laddove applicabile e per quanto di competenza, il rispetto del Modello da parte delle controparti della Società.³

Nell'ambito del Gruppo Egea, al fine di garantire una maggiore indipendenza e coordinamento, la Funzione Legale della Società, laddove nominata, è coadiuvata nella propria attività dalla (ovvero affidata alla) Funzione Legale del Gruppo. La Società se ne avvale in virtù del contratto di Service stipulato con la Capogruppo medesima.

Unità organizzative

Alle unità organizzative è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi.

Agli specifici fini del Decreto, le unità organizzative hanno la responsabilità di:

- rivedere - alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili - le prassi ed i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.

In particolare, le unità organizzative per le attività aziendali sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di "illeciti presupposto" nell'ambito delle attività di propria competenza.

³ Sul punto si fa in particolare riferimento all'apposizione di clausole contrattuali del tipo di cui all'**Allegato (E)**.

2.7 MODELLI ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DA EGEA S.P.A.

La Società, nell'esercizio della propria autonomia, è direttamente ed esclusivamente responsabile dell'adozione e attuazione del Modello.

Nell'adozione del Modello la Società ha tenuto conto delle indicazioni di carattere generale contenute nel Modello di Egea S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Egea, in quanto compatibili. Nel dare attuazione a tali indicazioni la Società ha tenuto conto delle peculiarità della propria realtà aziendale. Pertanto, TELENERGIA SRL conforma il proprio modello a quello della Capogruppo. Tuttavia l'individuazione delle aree a rischio tiene necessariamente conto delle peculiarità della Società e pertanto i controlli vengono effettuati tenendo conto delle aree a rischio proprie della società.

Nell'adottare il Modello la Società ha proceduto contestualmente alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza, che - al fine di agevolare il coordinamento tra le società - potrà, a seconda dei casi, risultare comunque composto - in tutto o in parte - dagli stessi soggetti che fanno parte dell'organismo di vigilanza della società controllante.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 PREMESSE

Ai sensi del Decreto, l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, s'identifica in un Organismo di Vigilanza interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico è stato affidato ad un organismo collegiale ad hoc.

L'Organismo di Vigilanza deve soddisfare i seguenti requisiti:

- *autonomia e indipendenza*: come anche precisato dalle Linee Guida emanate da Confindustria, la posizione dell'Organismo di Vigilanza nell'Ente “deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente” (ivi compreso l'organo dirigente). L'Organismo di Vigilanza deve, pertanto, essere inserito in una posizione, la più elevata possibile, con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, “è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”. Si precisa che per “compiti operativi” ai fini del presente Modello e dell'attività della Società, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società.

- *professionalità*: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo di Vigilanza per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida emanate da Confindustria. E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati.
- *continuità di azione*: tale requisito deve connotare l'attività dell'Organismo di Vigilanza per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.
- *onorabilità ed assenza di conflitti di interessi*: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

3.2 COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza della Società ha forma collegiale ed è composto da 2 componenti, di cui uno interno alla società o, comunque, dipendente di una società del Gruppo Egea, ed uno esterno, scelti anche tra gli amministratori non esecutivi e i dipendenti privi di funzioni esecutive della Società o tra professionisti esterni purché dotati di quelle specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico. Qualora l'Organo Amministrativo decida di nominare un Organismo di Vigilanza unipersonale, sarà nominato un soggetto esterno.

La nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente è di competenza del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato. In caso di mancata nomina del Presidente dell'O.d.V. da parte dell'organo amministrativo, questi sarà scelto dai componenti dell'O.d.V. medesimi, con preferenza per il membro esterno.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere divulgata formalmente in azienda.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza. Ad essi compete altresì il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni.

3.3 INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, SOSTITUZIONE E REVOCA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati di adeguata professionalità, autonomia ed indipendenza. Laddove tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza vi siano degli amministratori non esecutivi o dei dipendenti privi di funzioni esecutive della Società, delle società

controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, la valutazione circa l'autonomia ed indipendenza va effettuata con riferimento all'Organismo di Vigilanza nel suo complesso anziché con riferimento ai singoli componenti.

Non possono ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. ovvero coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.lgs. 231/2001;
- c) coloro che siano titolari di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società o abbiano aderito a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
- d) gli amministratori esecutivi della Società, delle società controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- e) coloro che intrattengono significativi rapporti di affari⁴ con la Società, le società controllate, le società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- f) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di uno degli azionisti di cui alla lettera c) che precede o di uno degli amministratori esecutivi di cui alla lettera d) che precede.

La perdita dei requisiti di eleggibilità costituisce motivo di decadenza dalla carica.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza.

La risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti nominati quali componenti dell'Organismo di Vigilanza non comporta la decadenza dall'incarico.

In caso di impedimento di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, di durata superiore a tre mesi, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, o in sua vece il componente più anziano, comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato l'intervenuto impedimento, al fine di promuovere la sostituzione del componente.

La revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta, soltanto per giusta causa, dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato sentito il Collegio Sindacale/Sindaco Effettivo. Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

⁴ Ai fini del presente Modello, si considerano "significativi" i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.

- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata.

In caso di dimissioni o decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso, nominando un nuovo componente.

Per almeno due anni dalla cessazione della carica, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono intrattenere significativi rapporti di affari con la Società o con altre società, controllate, collegate o controllanti. Non si intendono "rapporti di affari" il rapporto di lavoro subordinato, la rappresentanza organica, l'essere componente di consigli d'amministrazione, l'esercitare l'attività di controllo sindacale o dell'organismo di controllo contabile, nell'ambito della Società o delle sue eventuali collegate o controllate o controllanti, qualora detti incarichi fossero già esistenti, anche in posizioni diverse, prima dell'assunzione del ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello e di tutti gli aspetti decisionali operativi attinenti l'organizzazione, la gestione e il sistema dei controlli interni aziendali è del Consiglio d'Amministrazione, quale organo preposto all'adeguatezza organizzativa ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli organi societari competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sull'attuazione del piano di formazione del personale, di cui al successivo capitolo 6.2;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

L'attività di controllo, eseguita dall'Organismo di Vigilanza, segue appositi protocolli di volta in volta elaborati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di controllo.

L'analisi dei rischi è il processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi (esterni ed interni) e dei controlli interni, da cui discende il piano degli interventi di controllo.

Il piano degli interventi di controllo, predisposto annualmente dall'Organismo di Vigilanza, che lo approva previo parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte dei responsabili delle funzioni aziendali. Ai fini del Decreto, il piano annuale di controllo contiene verifiche specifiche volte, in particolare per le aree sensibili, a valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

Durante gli interventi di controllo viene analizzato nel dettaglio il livello dei controlli presenti nell'operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati alle unità organizzative e alle altre funzioni aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Per verificare l'effettiva esecuzione delle azioni da intraprendere, viene poi svolta un'attività di controllo a posteriori.

In considerazione della specificità dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Società, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

Da ultimo, si consideri che l'O.d.V. si pone quale garante delle segnalazioni riconducibili alla categoria del c.d. *whistleblowing*. Le segnalazioni pervenute a tale titolo, qualora non direttamente indirizzate all'Organismo di Vigilanza (come nel caso del canale alternativo comunicativo digitale all'uopo predisposto per l'intero Gruppo Egea, che fa capo all'Ufficio legale della Società) dovranno infatti essere portate all'attenzione dell'O.d.V. Conseguentemente, in capo all'O.d.V. si pone altresì il compito ancillare di valutare la fondatezza di dette segnalazioni, pervenute per mezzo dei canali comunicativi all'uopo predisposti, e, se del caso, promuovere l'attivazione delle eventuali procedure sanzionatorie che dovessero rendersi necessarie, segnalando e stimolando l'intervento dell'organo amministrativo nonché, forse più importante, garantire il segnalante in buona fede da eventuali condotte ritorsive.

3.5 RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni a tutte le funzioni aziendali e a tutte le informazioni aziendali.

E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza della Società è supportato da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

L'Organismo di Vigilanza, è dotato di una propria dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione. Tale dotazione finanziaria è definita dal Consiglio di Amministrazione nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale.

L'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle proprie mansioni può inoltre richiedere ulteriori risorse finanziarie, materiali ed umane adeguate per lo svolgimento delle attività di competenza.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, compiti di natura meramente tecnica.

3.6 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza con cadenza annuale e comunque in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera.

L'Organismo di Vigilanza, su base almeno annuale, trasmette ai predetti Organi Sociali una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- le attività programmate;
- le azioni correttive ritenute adeguate/necessarie al fine di migliorare l'efficacia del Modello;
- necessità di modifiche in aumento del budget.

L'Organismo di Vigilanza trasmette immediatamente ai predetti Organi Sociali una specifica informativa su:

- innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che impongano modifiche al Modello o modifichino gli esiti del Risk Assessment e/o inficino l'efficacia del sistema dei controlli;
- gravi violazioni del Modello individuate durante lo svolgimento delle verifiche.

Gli incontri con i predetti Organi Sociali cui l'Organismo di Vigilanza riferisce di fatti necessitanti immediata informativa, e in particolare in caso di violazioni, devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Laddove l'Organismo di Vigilanza riferisca in un'occasione per cui sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, ovvero in quello del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell'Organismo di Vigilanza stesso una copia del verbale dell'Organo Sociale di riferimento.

3.7 LIBRI OBBLIGATORI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare e aggiornare i seguenti Libri:

1. Libro verbale delle riunioni dell'OdV;
2. Libro registro segnalazioni e istruttorie.

Il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale/Sindaco Effettivo, il Revisore della Società possono prendere visione del "Libro verbale delle riunioni dell'OdV", mentre il "Libro Registro segnalazioni e istruttorie" potrà essere consultato esclusivamente dai componenti dell'OdV in quanto contenente informazioni riservate (dati anagrafici dei soggetti segnalanti), anche in materia di *whistleblowing*. Resta inteso che la tenuta del registro relativo alle segnalazioni, è di natura eventuale, poiché avrà luogo dal momento in cui perverrà la prima segnalazione.

3.8 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni documento, informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza per un periodo 10 anni in un apposito archivio informatico e/o cartaceo accessibile dai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza.

3.9 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza potrà disciplinare il proprio funzionamento interno con apposito regolamento, approvato dall'Organismo di Vigilanza medesimo.

Resta in ogni caso inteso che le disposizioni del regolamento dell'Organismo di Vigilanza che impattino sull'amministrazione o gestione della Società ovvero su questioni che rientrino nella competenza o responsabilità del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso, che potrà rifiutarle dandone motivazione.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 FLUSSI INFORMATIVI DA EFFETTUARSI AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, dei responsabili delle funzioni aziendali, degli organi societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc...) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto. In particolare, devono essere segnalate senza ritardo:

- le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.

Le segnalazioni devono essere fatte direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali.

La Società garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a cura delle funzioni interessate, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;
- i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte.

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

La funzione legale, in caso di eventi di cui sia portata a conoscenza che potrebbero ingenerare gravi responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, presenta alla prima convocazione dell'Organismo di Vigilanza specifica relazione che descrive nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

4.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni di controllo anche mediante sistematici flussi informativi periodici resi, con cadenza almeno annuale, sia dal Consiglio di Amministrazione sia dal Collegio Sindacale sia dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (unità organizzative) coinvolte nei processi sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001 sia dalla funzione legale. Mediante i suddetti flussi informativi i citati soggetti effettuano un processo di autodiagnosi in merito all'adeguatezza, l'efficacia ed effettività del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

In aggiunta ai flussi informativi previsti dal presente paragrafo, come anche dal precedente, l'O.d.V. si mantiene in periodico aggiornamento con le altre funzioni di controllo e/o vigilanza della Società, quali il Collegio Sindacale (in occasione dell'approvazione del bilancio), con il RSPP e, qualora nominato, con il RPCT. Tali soggetti hanno inoltre, per quanto di rispettiva competenza, obbligo di segnalazione nei confronti dell'O.d.V. in caso di eventi che configurino una violazione del Modello o al fine di incentivarne l'attuazione in una prospettiva di reciproco aggiornamento e coordinamento.

4.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI FLUSSI INFORMATIVI

Le segnalazioni e i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle modalità definite dall'Organismo di Vigilanza, tra cui la posta elettronica alla casella organismodivigilanza231@egea.it.

Al fine di svolgere correttamente i compiti che gli sono propri, d'altronde, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, dei responsabili delle funzioni aziendali, degli organi societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc...) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto. In particolare, devono essere segnalate senza ritardo:

- le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.

Le segnalazioni devono essere fatte direttamente all'Organismo di Vigilanza, che, come detto, è già destinatario dei flussi informativi inerenti alle risultanze periodiche dell'attività di controllo, nonché di tutte «le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili» da parte delle funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La Società garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in particolare, assicura che l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio posto in essere ai danni del segnalante sia reso nullo, così come il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura connotata da caratteri ritorsivi o discriminatori. La Società, inoltre, assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. In tale ultimo caso, la legge sul *whistleblowing* dispone che il soggetto segnalante che abbia effettuato, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate vada sanzionato. In questo senso, sarà lo stesso Organismo di Vigilanza a vigilare sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti.

In ogni caso, oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono altresì obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a cura delle funzioni interessate, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;

- i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte;
- le segnalazioni dei *whistleblowers*.

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

La funzione legale, in caso di eventi di cui sia portata a conoscenza che potrebbero ingenerare gravi responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, presenta alla prima convocazione dell'Organismo di Vigilanza specifica relazione che descrive nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

Come previsto dalla normativa di cui all'art. 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 e dall'art. 6 del Decreto, la Società ha provveduto ad istituire i seguenti due ulteriori canali comunicativi dedicati alle segnalazioni da parte di eventuali *Whistleblowers* che verranno raccolte ed esaminate personalmente dall'O.d.V. o, nel caso del canale digitale, comune a tutto il Gruppo Egea, da un soggetto all'uopo incaricato all'interno della funzione legale, il quale provvederà a darne avviso all'O.d.V. al fine di garantire la tutela e la riservatezza dei segnalanti in buona fede e, prelieve le opportune verifiche, segnalare all'organo amministrativo o di controllo, affinché vengano implementate le procedure sanzionatorie all'uopo idonee:

- Canale principale: Raccomandata o posta semplice all'attenzione dell'O.d.V. da inviarsi al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Telenergia Srl, Alessandria (Al) Via Damiano Chiesa 18 Cap 15121

Canale digitale alternativo: e-mail alla seguente casella di posta elettronica

whistleblowing@egea.it

Il secondo canale, al fine di garantire una maggiore tutela, fa capo direttamente a referente all'uopo incaricato riconducibile alla funzione legale del Gruppo Egea, il quale provvederà a darne avviso - se del caso - all'O.d.V. al fine di provvedere a quanto necessario.

Ai soggetti segnalanti, che potranno essere interni ma anche esterni (p.e. fornitori e consulenti) sarà quindi garantita la riservatezza.

La Società mette inoltre a disposizione dei segnalanti un modulo per effettuare le segnalazioni (“*Modulo Whistleblowing*”), il cui utilizzo è di natura consigliata ma facoltativa, agevolando l’attività di verifica delle medesime ma non esimando il recettore dalla verifica della segnalazioni operate senza l’utilizzo del modulo allegato al presente Modello quale “**Allegato (G)**”.

Tali canali comunicativi, funzionali ad agevolare l’emersione di eventuali illegalità nell’ambito dell’attività sociale, hanno altresì comportato un ampliamento dei compiti dell’O.d.V. anche con precipuo riguardo ai flussi informativi in materia di *whistleblowing*, quali:

- supportare l’ente nella predisposizione delle procedure operative necessarie a garantire ai dipendenti l’espletamento della segnalazione; e
- verificare l’adeguatezza dei canali informativi, in riferimento alla loro capacità di garantire la corretta segnalazione degli illeciti e la riservatezza dei segnalanti. All’Organismo di Vigilanza spetterà, altresì, il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti che, a ben vedere, in caso di segnalazioni infondate, poste in essere con dolo o colpa grave, andranno sanzionati.

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Principi generali

L’efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall’elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell’osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti dei dipendenti e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc...) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico e le procedure e norme interne, che fanno parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale. Su tale presupposto, la Società adotterà nei confronti:

- del personale dipendente, il sistema sanzionatorio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- di tutti i soggetti esterni il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

L’attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute all’Amministratore Delegato o dall’Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti e dirigenti sono affidati all’Amministratore Delegato .

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare. Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Personale dipendente

1) il provvedimento del **rimprovero verbale** si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il rimprovero verbale si applica anche alle segnalazioni erronee riconducibili alla categoria del *whistleblowing* caratterizzate da colpa lieve, salvo che, in ragione della buona fede del segnalante (nonché delle eventuali ulteriori circostanze attenuanti sussistenti nel caso di specie) si ritenga opportuno non attivare la procedura disciplinare;

2) il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il rimprovero scritto, si applica anche alle segnalazioni erronee riconducibili alla categoria del *whistleblowing* caratterizzate da colpa ancorché non lieve, comunque, non grave, salvo che, in ragione della buona fede del segnalante e/o di ulteriori circostanze attenuanti, si ritenga opportuno procedere con il solo rimprovero verbale;

3) il provvedimento della **multa o sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di

comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il provvedimento sanzionatorio *de quo*, si applica anche alle segnalazioni erronee riconducibili alla categoria del *whistleblowing* caratterizzate da colpa grave, salvo che, in ragione della buona fede del segnalante e di ulteriori circostanze attenuanti necessariamente sussistenti nel caso di specie e a patto che la condotta non sia reiterata, si ritenga opportuno procedere con il solo rimprovero scritto;

4) il provvedimento del **licenziamento** si applica in caso: (i) di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, oppure (ii) di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il provvedimento sanzionatorio *de quo* è applicabile anche in caso di segnalazioni dolosamente infondate o in caso di reiterazione plurima (min. 3 volte) se caratterizzate da colpa grave, nonché in caso di condotte ritorsive nei confronti del segnalante in buona fede, salvo si ritenga di provvedere con il provvedimento disciplinare di cui al punto 3) che precede per le circostanze attenuanti sussistenti nel caso di specie e purché, nel caso di condotte ritorsive, non si protraggano conseguenze dannose per il segnalante in buona fede.

Soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

Componenti del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale, il quale provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

Whistleblowing

L'Organismo di Vigilanza, come sopra accennato, vigila sul corretto utilizzo dei canali di segnalazione predisposti dalla Società, in materia di *whistleblowing*. In tal senso, come sopra descritto, eventuali segnalazioni infondate poste in essere con dolo o colpa grave, da parte del segnalante, andranno sanzionate, così come pure le condotte ritorsive o discriminatorie che l'ente perpetri a danno del segnalante stesso, in conseguenza della denuncia in buona fede da egli esperita.

6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti aziendali presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, etc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Con questa consapevolezza è stato strutturato il piano di comunicazione interna e formazione che ha definito un percorso pluriennale, rivolto a tutto il personale, che ha l'obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

6.1 COMUNICAZIONE INTERNA

Copia del Modello e del Codice Etico è consegnata a tutto il personale. I neo assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello e del Codice Etico. La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna/trasmisione dei documenti (qui acclusa quale "**Allegato (H)**"), l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Sulla rete informatica aziendale sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione, oltre alle varie comunicazioni interne, il Modello e le normative collegate (in particolare, il Codice Etico). Gli altri Allegati del modello saranno in ogni caso resi disponibili in caso di richiesta e/o necessità nella versione aggiornata da parte dei soggetti interessati.

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del modello organizzativo.

In sintesi, l'insieme degli strumenti citati, unitamente alle circolari interne, garantisce a tutto il personale una informazione completa e tempestiva.

6.2 FORMAZIONE

Il piano di formazione ha l'obiettivo di far conoscere il nuovo Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia esso è stato costruito tenendo in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare,

- i destinatari (il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (corsi);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione, supporto dei responsabili).

Il piano prevede:

- una formazione di base per tutto il personale;
- specifici corsi per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti (in particolare, quelle che operano a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle funzioni acquisti, finanza, etc.);

La formazione, declinata per specifico ambito operativo, ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è richiesta a tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente funzione legale, con la collaborazione dei responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione della formazione da parte dei loro collaboratori.

La funzione legale ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di conservarli in appositi archivi.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalla funzione legale, lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

I presidi in tema di formazione contemplati dal Modello trovano applicazione anche in materia di *whistleblowing*. Il corretto funzionamento del sistema delle segnalazioni presuppone, infatti, che i soggetti interessati ne siano adeguatamente informati e che siano messi nelle condizioni di usufruirne. In tal senso, è l'Organismo di Vigilanza ad occuparsi della formazione dei dipendenti e dei collaboratori della Società illustrandogli, ad esempio:

- i tratti principali della disciplina;
- l'apparato sanzionatorio predisposto a tutela di chi effettui la segnalazione e posto a presidio del corretto utilizzo dei canali informativi all'uopo integrati nel Modello;
- gli strumenti effettivamente predisposti in seno al sistema di segnalazione adottato e relative modalità di accesso.

Per concludere si soggiunge che la formazione prevista ai fini della diffusione e conoscenza del Modello e del Decreto, si aggiunge o, a seconda dei casi, integra la formazione prevista in specifici ambiti, quale p.e. quella ai fini del D.Lgs. 81/2008, al fine di implementare e incentivare una sinergia virtuosa dei processi informativi e formativi del personale della società.

Parte Speciale

7 I REATI EX D.LGS. 231/2001

7.1 PREMESSA

Il Decreto legislativo 231/2001 concernente la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità per gli enti, definita amministrativa, correlata e conseguente alla commissione, nell’interesse o vantaggio (esclusivo o concorrente) dell’ente medesimo, di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge, da parte di soggetti che siano titolari all’interno della società di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, anche se non legati da un rapporto di lavoro dipendente con la società stessa (si pensi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai c.d. rapporti di parasubordinazione, quali ad esempio quelli con consulenti esterni che, pur avendo natura autonoma, si caratterizzano per la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l’attività del destinatario della prestazione).

Appare doveroso precisare che la condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti da un lato integra un reato ascrivibile all’individuo che lo ha commesso, il quale viene punito con una sanzione penale e, dall’altro, integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa a carico dell’ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

7.1.1 SOGGETTI

L’articolo 1 del D.lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che *“le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Orbene, i principali soggetti destinatari di tale normativa sono:

1) tra gli enti forniti di personalità giuridica:

- a) società di capitali;
- b) società cooperative;
- c) fondazioni;
- d) associazioni riconosciute;
- e) enti privati e pubblici economici;
- f) enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione; convenzione o analogo atto amministrativo;

2) tra gli enti privi di personalità giuridica:

- a) società di persone;
- b) Geie (Gruppi europei di interesse economico);
- c) consorzi;

d) associazioni non riconosciute.

Appare certamente degna di nota la circostanza che il Legislatore abbia esteso la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, probabilmente al fine di coinvolgere anche entità che sono a maggior rischio di attività illecite in quanto, potenzialmente, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali.

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme *“non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*.

A titolo esemplificativo, quindi, tra gli **esclusi** vi sono:

- le due Camere del Parlamento;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- la Corte Costituzionale;
- il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- i partiti politici;
- i sindacati dei lavoratori.

In merito all'inapplicabilità del D.lgs. 231/2001 ai partiti politici e ai sindacati dei lavoratori, la giustificazione di tale esclusione si evince dalla stessa relazione governativa al Decreto in quanto nei confronti di questi soggetti l'eventuale applicazione di una sanzione di tipo interdittivo finirebbe per arrecare un danno soprattutto ai cittadini.

Ad ogni modo, dalla normativa in esame sono escluse le imprese esercitate in forma individuale anche se sotto forma di impresa familiare.

Ciò è stato ribadito, espressamente, dalla sezione VI della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18941/04.

7.1.2 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In linea generale la responsabilità dell'ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L'obiettivo è perseguire l'ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato ove l'ente stesso abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all'estero:

- a) se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;
- b) diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 4 D.lgs. 231/2001.

In particolare l'art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

“1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo”.

7.1.3 SANZIONI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui la società non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, quindi, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un organismo di vigilanza.

Le sanzioni previste sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) la sanzione interdittiva;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

a) Sanzione pecuniaria:

La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell'ente, viene applicata in quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di “**quote**”, appare opportuno evidenziare che per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.lgs. n. 231/01 è “bifasico”:

1. La prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;
2. In secondo luogo egli dovrà procedere a quantificare l'importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.

L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.

b) Le sanzioni interdittive si possono classificare in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 D.lgs. 231/2001 in particolare:

- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; infine, ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando la società, già condannata commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D.lgs. 231/2001 e, precisamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.lgs. 231/2001).

c) **La confisca**, che è disposta non solo in tutti i casi di condanna della società ma, anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D.lgs. 231/2001), ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

d) **La pubblicazione della sentenza di condanna**, infine, può essere disposta dal giudice una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

7.2 REATI

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, come si è detto, esclusivamente, per tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. L'ente può essere dunque chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato. Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

PARTE 1: Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (si veda **art. 24** e **art. 25** D.lgs. 231/2001);

PARTE 2: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda **art. 24-bis** D.lgs. 231/2001);

PARTE 3: Delitti di criminalità organizzata (si veda art. **24-ter** D.lgs. 231/2001);

PARTE 4: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. **25-bis** D.lgs. 231/2001);

PARTE 5: Delitti contro l'industria e il commercio (si veda art. **25-bis.1** D.lgs. 231/2001);

PARTE 6: Reati societari (si veda art. **25-ter** D.lgs. 231/2001);

PARTE 7: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (si veda art. **25-quater** D.lgs. 231/2001);

PARTE 8: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. **25-quater.1** D.lgs. 231/2001);

PARTE 9: Delitti contro la personalità individuale (si veda art. **25-quinquies** D.lgs. 231/2001);

PARTE 10: Abusi di mercato (si veda art. **25-sexies** D.lgs. 231/2001);

PARTE 11: Omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. **25-septies** D.lgs. 231/2001);

PARTE 12: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (si veda art. **25-octies** D.lgs. 231/2001);

PARTE 13: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (si veda art. **25-novies** D.lgs. 231/2001);

PARTE 14: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda art. **25-decies** D.lgs. 231/2001);

PARTE 15: Reati ambientali (si veda art. **25-undecies** D.lgs. 231/2001);

PARTE 16: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. **25-duodecies** D.Lgs. 231/2001);

PARTE 17: Le fattispecie dei reati previste dalla Legge del 16 marzo 2006, n. 146 (c.d. reati "Transazionali");

PARTE 18: Razzismo e Xenofobia (si veda art. **25-terdecies** D.lgs. 231/2001);

PARTE 19: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (si veda art. **25-quaterdecies** D.lgs. 231/2001);

7.2.1 PARTE 1: ARTICOLI 24 E 25 D.LGS. 231/2001 ("REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE")

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai

soggetti in questione.

La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi⁵.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, assistente universitario, portafoglio, funzionario degli uffici periferici dell'ACI, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'INPS.

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori di aziende di pubblici servizi, lettrici dei contatori di gas ed energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto della qualifica pubblica predetta, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato. Con riferimento all'operatività della Società, determinate attività - in particolare quelle concernenti la distribuzione di titoli del debito pubblico, la riscossione delle imposte, i servizi di tesoreria per conto di un Ente Pubblico, i crediti di scopo legale, i crediti speciali o agevolati - possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti societari, nell'espletamento di dette attività, la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, con la conseguenza della imputabilità agli stessi dei reati che richiedono il possesso di tale qualifica da parte di colui che pone in essere la condotta punita. Tra questi reati, solo la corruzione e la concussione sono previsti tra gli "illeciti presupposti" che possono far scattare la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore a penalmente sanzionata non solo allorché abbia quali destinatari i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando: i) si realizzi verso quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti

⁵ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per se o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale.

Ad abundantiam, si sottolinea che la disciplina in oggetto è stata modificata dalla Legge n. 3/2019 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* (c.d. *“Spazzacorrotti”*) la quale, *inter alia*, con riguardo alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, ha:

- introdotto un nuovo reato presupposto: la fattispecie corruttiva del traffico di influenze illecite;
- inasprito la sanzione interdittiva di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25;
- introdotto una sanzione interdittiva attenuata al comma 5 (nel caso in cui l'Ente si sia adoperato per evitare conseguenze ulteriori entro l'emissione della sentenza di primo grado)
- inasprito la disciplina sanzionatoria per i reati presupposto già previsti.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:

- a. Malversazione a danno dello Stato (**art. 316-bis c.p.**);
- b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (**art. 316-ter c.p.**);
- c. Truffa (**art. 640, comma 2, n. 1, c.p.**);
- d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (**art. 640-bis c.p.**);
- e. Frode informatica (**art. 640-ter**);
- f. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (**artt. 318, 319 e 319-bis c.p.**);
- g. Corruzione in atti giudiziari (**art. 319-ter c.p.**);
- h. Induzione indebita a dare o promettere utilità (**art. 319-quater c.p.**);
- i. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (**art. 320 c.p.**);
- j. Pene per il corruttore (**art. 321 c.p.**);
- k. Istigazione alla corruzione (**art. 322 c.p.**);
- l. Concussione (**art. 317 c.p.**);
- m. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (**art. 322-bis c.p.**);
- n. Traffico di influenze illecite (**art. 426-bis c.p.**)

a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non

li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Presupposto del reato è che l'amministrazione abbia erogato all'agente un **finanziamento (in senso ampio)** teso a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Per quanto riguarda i concetti legati dalla stessa norma, occorre rifarsi al significato degli stessi mutuato dal diritto amministrativo.

Le sovvenzioni sono prestazioni gratuite, periodiche o *una tantum*, per lo svolgimento di attività di pubblica utilità (e quindi indipendentemente dai risultati delle stesse).

I premi sono prestazioni anch'esse gratuite, concesse però in relazione ai risultati conseguiti dal beneficiario, che sono quindi previamente valutati dalla P.A.

I contributi sono erogazioni concesse a determinate categorie di imprenditori per specifiche finalità produttive (ad esempio, costruzione di nuovi impianti).

I finanziamenti (in senso stretto) sono invece dei veri e propri mutui agevolati che la P.A. concede alle imprese, talora per il tramite di una banca, sulla base di determinati presupposti di legge. L'elemento comune a tutti i su esposti concetti è la finalità di incentivo alle attività di imprese: per questa ragione, la finalità di pubblico interesse è da considerarsi *in re ipsa*.

La condotta del reato consiste nella mancata destinazione della somma alla finalità per la quale è stata erogata: l'ampiezza dell'espressione usata dal legislatore induce a ritenere che il reato si configuri sia nel caso di mancata utilizzazione della somma, sia in quello in cui la stessa venga impiegata per realizzare *aliud pro alio*. A tali conclusioni perviene anche la giurisprudenza, secondo cui il reato in esame è integrato dalla condotta di chi, ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, destina, anche parzialmente, i fondi ricevuti per scopi diversi da quelli per cui erano stati ottenuti (Cass., VI, 25.11.2008).

Per gli operatori societari il reato in oggetto potrà verificarsi sia nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della Società perché ne fruisca direttamente, sia nell'ipotesi in cui la Società intervenga nel processo di erogazione a favore dei privati destinatari autori del distoglimento dalle finalità pubbliche prestabilite e in concorso con i medesimi.

b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione è rivolto a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Anche tale reato può verificarsi sia per le erogazioni di cui benefici la Società che per quelle in cui la Società intervenga da tramite a favore di clienti autori delle false attestazioni e in concorso con i medesimi.

c. Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;...”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.

Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

e. Frode informatica (art. 640-ter)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”

La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del D.lgs. 231/2001, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'*hardware* (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il *software* (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Costituisce aggravante l'aver commesso il fatto «con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti» (articolo 640 ter, comma III, c.p., inserito dall'art. 9, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119): per identità personale deve intendersi l'impiego della firma digitale e, secondo alcuni interpreti, della casella di Posta Elettronica Certificata altrui.

f. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione :

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”⁶

⁶ Comma da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.

La condotta incriminata consiste, da parte del pubblico ufficiale, nella ricezione di una retribuzione non dovuta o nell'accettazione della relativa promessa, e da parte dell'*extraneus* nella dazione o nella promessa di detta retribuzione.

Trattasi di reato a forma libera, giacché la ricezione, l'accettazione, la dazione e la promessa potranno manifestarsi con le più varie modalità, anche implicite, o legate a prassi volutamente ambigue: quello che conta è che le condotte di soggetti attivi si incontrino consapevolmente in un patto, ossia in un impegno serio vincolante.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:

*"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a 10 anni."*⁷

Per quanto concerne le condotte incriminate, queste consistono, per il funzionario, nel "ricevere" o "nell'accettare" la promessa di un'utilità, e per l'*extraneus* nel dare o nel promettere la stessa, restando estraneo alla struttura della fattispecie il successivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (ed essendo pertanto irrilevante la sua eventuale mancanza). Anche la corruzione propria è reato a forma libera: si richiamano integralmente le osservazioni già svolte in tema di trattazione della corruzione impropria ex articolo 318 c.p.

Anche nell'ipotesi della corruzione propria è possibile distinguere, malgrado siano trattate nell'ambito di un'unica disposizione ed assoggettate allo stesso trattamento sanzionatorio, fra una fattispecie di corruzione antecedente ed una di corruzione susseguente, a seconda che la condotta preceda o segua la commissione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.

Soggetto attivo del reato è anzitutto il pubblico ufficiale nonché (in virtù del rinvio all'articolo 320 c.p.) l'incaricato di pubblico servizio.

Art. 319-bis. Circostanze aggravanti:

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene."

Mentre in precedenza il legislatore prevedeva l'aumento di pena qualora dal fatto "derivasse" il conferimento dell'impiego o dello stipendio, oggi viene usata la più generica formula (se il fatto... fa per oggetto". In sostanza, si è passati dalla previsione di un delitto aggravato dall'evento a quella di un particolare elemento integrativo della fattispecie come circostanza aggravante. La *ratio* della disposizione è da ravvisarsi nell'inaccettabilità del conferimento indebito di impieghi, stipendi ecc... Ed infatti, è pacifica la necessità che questi siano non dovuti e che, pertanto, l'aggravante non sussiste qualora gli stessi (ancorché oggetto di illecita pattuizione) siano dovuti infine, per la configurabilità dell'aggravante è necessario che l'effetto costituito da conferimento dell'impiego o dello stipendio sia voluto dagli agenti, non bastando solo dato materiale del suo verificarsi.

⁷ Comma da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3. La pena è stata elevata dall'intervento normativo nei limiti edittali minimo (dai quattro ai 6 anni di reclusione) e massimo (dagli otto ai 10 anni di reclusione). Anche nell'ipotesi della corruzione propria è possibile distinguere, malgrado siano trattate nell'ambito di un'unica disposizione ed assoggettate allo stesso trattamento sanzionatorio, fra una fattispecie di corruzione antecedente ed una di corruzione susseguente, a seconda che la condotta preceda o segua la commissione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. Soggetto attivo del reato è anzitutto il pubblico ufficiale, nonché -in virtù del rinvio di cui all'art. 320 c.p. - l'incaricato di pubblico servizio.

g. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”⁸

L'elemento oggettivo del reato, stante il rinvio “fatti” di cui agli articoli 318 e 319 c.p., è lo stesso di tali norme, con in più la finalizzazione della condotta a “favorire o danneggiare una parte” di un procedimento giudiziale: si noti che non è necessario che il favore o il danno si concretizzino, essendo sufficiente che l'accordo corruttivo sia destinato a tale fine. Anche in questo caso, come per le altre fattispecie di corruzione, i soggetti attivi sono anzitutto il pubblico ufficiale (non solo il giudice, ma anche il p.m., il cancelliere ecc...) e l'*extraneus*. Vi è però un altro soggetto necessario, ossia la “parte” del processo penale, civile o amministrativo destinata trarre vantaggio (o danno) dalla condotta criminosa; secondo la giurisprudenza, all'imputato è da equiparare non solo l'indagato, ma anche chi dovrebbe aver assunto tale qualità infine, mancando nella norma il richiamo all'articolo 319-ter, soggetto attivo del reato non può essere l'incaricato di pubblico servizio.

h. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

L'originaria modalità concussiva della induzione è stata ricollocata come autonoma ipotesi di reato nell'attuale formulazione dell'art. 319-quater. La fattispecie in questione si differenzia dalla concussione, da un lato per il soggetto attivo, che ricomprende, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e dall'altro per le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che si limitano alla sola induzione. Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata quale autonoma ipotesi di reato dal comma secondo dell'articolo 319-quater. Per la nuova condotta incriminata possono richiamarsi criteri già elaborati dalla giurisprudenza nel tracciare una linea di demarcazione tra concussione e corruzione. Sul punto, è stata infatti ritenuta determinante soltanto la presenza, nella concussione, di una volontà prevaricatrice del pubblico ufficiale cui consegua il condizionamento della volontà del privato, per effetto del quale quest'ultimo versa in stato di soggezione di fronte la condotta del pubblico ufficiale, venendo invece della corruzione, i due soggetti a trovarsi in posizione di sostanziale parità. L'elemento distintivo tra le due figure criminose è stato pertanto individuato nel tipo di rapporto intercorrente fra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario mentre nella concussione esprime la volontà costringitiva o induttiva dell'agente pubblico condizionante il libero determinarsi del privato.

i. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

⁸ Comma da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Nella nuova formulazione dell'art. 320 c.p. non è più richiesto che l'incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la “qualità di pubblico impiegato”. Il reato è integrabile anche da chi non possieda una tale specifica veste in relazione a tale modifica la norma ha così esteso l'orizzonte applicativo delle fattispecie incriminatrici di corruzione propria ed impropria, con tutte le note conseguenze in termini di successione di leggi penali che ciò comporta.

i. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

La norma prevede la c.d. corruzione attiva, ossia l'incriminazione del corruttore. Non si tratta di reato autonomo, stante la natura plurisoggettiva delle fattispecie di corruzione.

k. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”⁹

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

⁹ Le modifiche apportate dalla Legge n. 190 del 2012 all'art. 318 c.p. per la nuova ipotesi di corruzione delle funzioni, hanno comportato l'adeguamento alla nuova struttura del reato della previsione dell'art. 322 c.p. in tema di “istigazione alla corruzione”, il cui primo comma è stato modellato con riferimento all'ampliata figura di illecito. Così, nella nuova formulazione la condotta del privato corruttore contiene gli elementi strutturali introdotti per la corruzione di funzioni (denaro o altra utilità non dovuti quale oggetto di offerta o promessa del privato, il riferimento all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio).

Il riferimento operato dall'art. 321 c.p. “al primo comma dell'articolo 318” è rimasto inalterato e da ritenersi come riferibile all'unico comma della nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio di funzioni. Il corruttore può, dunque, essere punito, in forza del richiamo da parte dell'art. 321 c.p. , anche per la corruzione susseguente. In questo caso, però, si configura una ipotesi di nuova incriminazione, insuscettibile, come tale, di applicazione retroattiva.

Il comma terzo dell'art. 320 c.p. prevede che la medesima pena prevista per il privato, nel caso in cui l'offerta o promessa non sia accettata, si applichi anche a chi ti capisce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che solleciti una promessa o d'azione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

I. Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”¹⁰

La condotta del reato, realizzata attraverso l’abuso, consiste nel costringere o indurre taluno. Con riguardo al primo concetto, esso richiama quella forma di coartazione della volontà mediante violenza o minaccia, definita come coartazione psichica relativa, ossia tale da non annullare del tutto la sfera di autodeterminazione del soggetto passivo, inducendolo ad una sorta di collaborazione forzata, posta in atto per timore delle conseguenze prospettate dall’agente. la costrizione deve essere seria, cioè oggettivamente idonea a esercitare un’ingiustificata pressione sul soggetto passivo, e non può esaurirsi nella minaccia dell’esercizio di un diritto o del compimento di un’attività doverosa. Quanto all’induzione, la norma richiama un generico concetto di induzione, diverso dalla mera induzione in errore, tale da comprendere (oltre all’inganno) la persuasione, l’esortazione, il consiglio e perfino la condotta silenziosa od omissiva. Del resto è indubbio che il reato possa configurarsi anche qualora la vittima sia consapevole di dare o promettere l’indebito, e quindi non sussista alcun errore.

m. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

¹⁰ Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 è stata elaborata una normativa organica tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. In tal modo si è inteso sanare la mancata attuazione nel nostro ordinamento degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), già oggetto di ratifica, rispettivamente con le Leggi 3 agosto 2009, n. 116 e Legge 28 giugno 2012, n. 110. L’intervento normativo a rimodulato il reato di concussione, smembrando in due diverse fattispecie criminose (art. 317 e 319-quater) l’originaria ed unitaria fattispecie prevista nell’art. 317 c.p. e comprensiva tradizionalmente delle condotte di costrizione e di induzione (intesi quali modalità alternative di realizzazione del reato).

Inoltre, il delitto di concussione, nella nuova formulazione che prevede la sola condotta di costrizione, è riferita esclusivamente al pubblico ufficiale –e non più anche all’incaricato di pubblico servizio. Infine, il Legislatore ha inasprito il minimo edittale della pena, ora fissato in sei anni di reclusione, prevedendo pene più miti per l’ipotesi residuale di cui all’art. 319-quater c.p.. Nella condotta di costrizione il “metus” consiste nel timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale e, dunque, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale per la formulazione di aperte ed esplicite pretese. La distinzione tra concussione e induzione indebita si fonda sull’oggettiva diversa caratterizzazione della condotta attuata sul privato, in un caso di induzione e nell’altro di coercizione.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

La norma è stata inserita al fine di estendere l'applicazione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione anche i membri della commissione, del Parlamento, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee, nonché a funzionari di carriera ed agenti assunti per contratto, ai soggetti comandati da altri Stati membri o da qualsiasi ente pubblico privato presso le Comunità Europee (purché esercitino funzioni equivalenti a quelli dei funzionari ed agenti delle Comunità Europee), ed infine ai soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio.

n. Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis Codice penale)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma è stata inserita al fine di estendere soggettivamente le condotte punibili in relazione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione (corruzione e concussione), sanzionando penalmente anche i soggetti che fungono o si propongono come intermediari tra il corrotto e il

corruttore nei reati in danno alla PA. La norma punisce anche il solo millantatore di tale qualifica. La pena è da un anno a quattro anni e sei mesi. È altresì prevista un'aggravante se il c.d. intermediario è egli stesso pubblico ufficiale mentre pare esclusa l'applicabilità dell'esimente della speciale tenuità del fatto (131 bis c.p.), la quale pare valere solamente quale attenuante a diminuzione della pena.

7.2.2 PARTE 2: ARTICOLO 24-BIS D.LGS. 231/2001 (“DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI”)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

L'art. 7 del provvedimento, infatti, introduce nel D.lgs. 231/01 l'art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” al fine di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche con riferimento ai reati informatici più gravi.

Si tratta in sintesi dell'accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico, delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche, dell'attentato all'integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione, dell'attentato all'integrità dei sistemi, che si concretizzano in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici, della diffusione, comunicazione o consegna dei c.d. virus informatici, dell'abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, l'ottenimento per l'uso, l'importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopracitati, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico. Quest'ultima fattispecie delinea quello che può definirsi un reato di pericolo indiretto in quanto entrando in possesso abusivamente di codici d'accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o di diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema.

Concretamente, i nuovi reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. n. 48/08 sono:

- a. Documenti informatici (**art. 491-bis c.p.**);
- b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (**art. 615-ter c.p.**);
- c. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (**art. 615-quater c.p.**);
- d. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (**art. 615-quinqies c.p.**);

- e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617-quater c.p.**);
- f. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617-quinquies c.p.**);
- g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (**art. 635-bis c.p.**);
- h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (**art. 635-ter c.p.**);
- i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (**art. 635-quater c.p.**);
- j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (**art. 635-quinquies c.p.**);
- k. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (**art. 640-quinquies c.p.**).

a. Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.”

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.”

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.”

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.”

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.”

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

“Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.”

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.”

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.”

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.”

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.”

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.”

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.”

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.”

- Suppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo precedente.”

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.”

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.”

b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

c. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

d. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”.

e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”*

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

f. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere. Dal 2016, accanto all'aggravante della qualità di operatore del sistema, è stata introdotta quella della violenza, ma anche in tal caso, diversamente da quanto accadeva in precedenza, il reato è procedibile solamente a querela della persona offesa.

h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico

o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Al comma tre sono previste aggravanti oggettive (violenza e/o minaccia) e soggettive (qualifica di operatore del sistema).

i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Aggravanti disciplinate analogamente all’art. 635-ter c.p.

j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. ”

Il delitto è commesso se il fatto di cui all’art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

k. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

7.2.3 PARTE 3: ARTICOLO 24-TER D.LGS. 231/2001 (“DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”)

La Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 (art. 2, comma 29) ha introdotto nel D.lgs. 231/01 il nuovo articolo 24-ter "Delitti di criminalità organizzata".

Tale articolo amplia le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente alle seguenti fattispecie:

- a. delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (**art. 416, sesto comma c.p.**);
- b. associazioni di tipo mafioso anche straniere (**art. 416-bis c.p.**);
- c. scambio elettorale politico-mafioso (**art. 416-ter c.p.**);
- d. sequestro di persona a scopo di estorsione (**art. 630 c.p.**);
- e. associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (**art. 74 D.P.R. 309/90**);
- f. associazione a delinquere (**art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.**);
- g. delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (**art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.**).

a. ed f. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, c. 3-bis, del D.Lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

b. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

L'articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

c. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis c.p. si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis c.p. in cambio della erogazione di denaro.

d) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9/10/90 n. 309)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

f) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art. 24-ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art. 407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

7.2.4 PARTE 4: ARTICOLO 25-BIS D.LGS. 231/2001 (“FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO”)

L'art. 25-bis del Decreto contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte

filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario nonché strumenti o segni di riconoscimento quali marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

- a. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (**art. 453 c.p.**)
- b. Alterazione di monete (**art. 454 c.p.**)
- c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (**art. 455 c.p.**)
- d. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (**art. 457 c.p.**)
- e. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (**art. 459 c.p.**)
- f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (**art. 460 c.p.**)
- g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (**art. 461 c.p.**)
- h. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (**art. 464 c.p.**)
- i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (**art. 473 c.p.**)
- j. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (**art. 474 c.p.**)

a. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”

b. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.”

c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.”

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 c.p., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza o il sospetto *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

d. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

Potrebbe quindi essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore societario che utilizzi per operazioni di sportello banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare alla Società i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità.

e. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.”

f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.”

g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”

h. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.”

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati in esame, si ritiene invero assai remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori societari in ordine a tali fattispecie.

i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Il reato in esame si verifica nell'ipotesi di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, ovvero nella ipotesi di uso di tali marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni senza essere concorso nella contraffazione o alterazione.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori. L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.

In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall'art. 473 può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di "caratteri similari di assai notevole rilievo", cosicché il parametro per accertare la presenza di una imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio. Il bene giuridico tutelato debba rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

Per integrare il reato è sufficiente l'accettazione del rischio che la registrazione della proprietà intellettuale sia effettivamente esistente, accettazione desumibile anche dal comportamento complessivo dell'imputato, essendo onere della difesa dimostrare che l'ignoranza incolpevole della registrazione.

j. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Il reato in esame si verifica nell’ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato o messa in vendita, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

7.2.5 PARTE 5: ARTICOLO 25-BIS.1 D.LGS. 231/2001 (“DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO”)

L’art. 15 comma 7 della Legge 99 del 23 luglio 2009 ha apportato novità all’interno del D.lgs. 231/2001 introducendo il nuovo art. 25-bis.1.

L’art. 25-bis.1, rubricato come “Delitti verso l’industria ed il commercio”, punisce, tra l’altro, la frode nell’esercizio del commercio, la “frode alimentare”, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine; è da notare che le ipotesi qui richiamate riguardano sia la vendita che la semplice introduzione o messa in circolazione al fine di trarre un profitto.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25-bis.1 del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

- a. Turbata libertà dell’industria o del commercio (**art. 513 c.p.**);
- b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (**art. 513-bis c.p.**);
- c. Frodi contro le industrie nazionali (**art. 514 c.p.**);
- d. Frode nell’esercizio del commercio (**art. 515 c.p.**);
- e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (**art. 516 c.p.**);
- f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (**art. 517 c.p.**);
- g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (**art. 517-ter c.p.**);
- h. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (**art. 517-quater c.p.**);

a. Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

La condotta tipica consiste nell'adoperare violenza sulle cose, ovvero utilizzare mezzi fraudolenti, per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Con il termine impedire si intende l'apposizione di ostacoli di particolare rilievo, anche temporanei o parziali, tali che o l'attività industriale o commerciale non abbia inizio, o se iniziata, venga a cessare. Si realizza invece turbamento quando si condiziona il regolare svolgimento dell'attività, che può consistere anche in una interferenza idonea a pregiudicare la redditività dell'impresa e a pregiudicare il risultato economico atteso.

Si tratta di un reato che richiede l'elemento soggettivo del dolo e che può essere commesso da chiunque.

Tale reato viene punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Il bene giuridico tutelato da tale fattispecie consiste, in primo luogo, nel libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia. A ciò si aggiunga che l'art. 513 c.p. tende anche a garantire il diritto individuale al libero svolgimento della stessa attività da turbative o da impedimenti, come si evince dalla subordinazione per la procedibilità alla querela della persona offesa.

Le condotte alternative previste da tale norma sono due:

- l'uso della violenza sulle cose, che si concreta ogni qual volta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- il ricorso a mezzi fraudolenti, che per parte della dottrina sono stati identificati con le condotte di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., quali, a titolo esemplificativo, pubblicità falsa o denigratoria o uso di marchi registrati. Si precisa, inoltre, che perché si configuri il reato è necessario che vi sia un nesso eziologico tra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio o dell'industria.

b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Viene punita con la reclusione da due a sei anni la condotta di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato si realizza quando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiono atti di concorrenza con violenza o minaccia.

c. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p.

Tale reato si perfeziona nel caso in cui, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale.

d. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

E' punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro, la condotta di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Qualora si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Il reato si perfeziona quando, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile diversa rispetto a quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

Tale delitto si realizza nel momento in cui vengono posti in vendita o messi altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Soggetto attivo può essere chiunque e viene punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è

preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.”

Il reato consiste nella messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

La fattispecie si realizza quando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbricano o si adoperano industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso ovvero, al fine di trarne profitto, si introducono nel territorio dello Stato o vengono posti in vendita i suddetti beni, se il fatto non è previsto come reato da gli articoli 473 e 474 c.p.

h. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

7.2.6 PARTE 6: ARTICOLO 25-TER D.LGS. 231/2001 (“REATI SOCIETARI”)

L'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività societaria, sono qualificabili come reati generali.

Nel novero dei reati societari sopra individuati, pur potendosi distinguere differenti ambiti di interesse presidiati dalle singole norme, tra le quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, si può rinvenire un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria e la corretta informazione ai terzi.

Si osserva da ultimo che la Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), all'articolo 12, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, che prevedono la modifica e integrazione dell'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 14 Giugno 2015.

Si elencano qui di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del Decreto 231/2001:

- a. False comunicazioni sociali (**art. 2621 c.c.**)
- b. Fatti di lieve entità (**art. 2621-bis**)
- c. False comunicazioni sociali delle società quotate (**art. 2622 c.c.**)
- d. Impedito controllo (**art. 2625 c.c.**)
- e. Indebita restituzione dei conferimenti (**art. 2626 c.c.**)
- f. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (**art. 2627 c.c.**)
- g. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (**art. 2628 c.c.**)
- h. Operazioni in pregiudizio dei creditori (**art. 2629 c.c.**)
- i. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (**art. 2629-bis c.c.**)
- j. Formazione fittizia del capitale (**art. 2632 c.c.**)
- k. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (**art. 2633 c.c.**)
- l. corruzione tra privati (**art. 2635 c.c.**)
- m. Illecita influenza sull'assemblea (**art. 2636 c.c.**)
- n. Aggiotaggio (**art. 2637 c.c.**)
- o. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (**art. 2638 c.c.**)
- p. Falso in prospetto (**art. 173-bis D.Lgs. 58/98**)
- q. Istigazione alla corruzione tra privati (**art. 635-bis, comma 1, c.c.**)

a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote.

b. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote.

c. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”*

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote.

d. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi societari, ovvero alle società di revisione. La pena aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia

procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

e. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

f. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

g. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

h. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

i. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del Consiglio di Amministrazione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Il reato, introdotto dall'art. 31 della legge n. 262/2005, consiste nella violazione, da parte dell'amministratore o di un componente del Consiglio di Amministrazione, degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c.8, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Tale reato è, però, sanzionato ai fini del D. lgs. n. 231/2001 soltanto quando dal compimento dello stesso abbia tratto interesse o vantaggio la società.

Il reato è proprio: possono essere, quindi, soggetti attivi solo gli amministratori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del TUF), di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione, di fondo previdenziale.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli interessi stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se Amministratore Delegato.

j. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore

all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

k. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

l. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

La norma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori. Il presupposto normativo consiste nella

mera condotta senza che sia rilevante il documento alla società del corrotto e senza necessità di querela.

Le pene sono raddoppiate se sono coinvolte delle società quotate.

La previsione normativa è applicabile nei riguardi dell'impresa cui appartiene il corruttore.

La sanzione pecuniaria varia da quattrocento a seicento quote. Si applicano anche le sanzioni interdittive

m. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

n. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, cioè di un reato che può essere commesso da chiunque.

o. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di Vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

p. Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.)

La Legge 262/2005 (cosiddetta “Legge sul Risparmio”) ha abrogato l’art. 2623 c.c., concernente il falso in prospetto, sostituendolo con una nuova fattispecie inserita all’interno del corpo normativo del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, **T.U.F.**).

Il nuovo art. 173-bis del Decreto 58/1998 punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l’intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per se o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Poiché la Legge sul Risparmio non è intervenuta sul testo dell’art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, sostituendo espressamente il richiamo all’art. 2623 c.c. in esso contenuto con quello all’art. 173-bis del T.U.F., si pongono seri dubbi sulla configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti a fronte della commissione del reato punito da tale nuova fattispecie.

q. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 ter c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia

accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora la sollecitazione non sia accettata.”

La norma si applica nel contesto di società di diritto privato e, dal punto di vista soggettivo:

- a chiunque, in veste di corruttore, agisca al fine di corrompere una figura apicale della società (agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori) che ne subisce/subirebbe nocumento, anche se l'intento non viene poi realizzato (salvo in questo caso una diminuzione della pena di un terzo);
- a norma si applica alle figure apicali (agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori) della società che subisce/subirebbe nocumento, allorquando siano loro stessi ad istigare il soggetto corruttore alla condotta di cui al primo comma.

presupposto normativo è l'intento, anche se poi non realizzato, di corrompere creando o di farsi corrompere per acquisire utilità o vantaggi a discapito del nocumento, anche potenziale, della società a cui appartiene il soggetto corrotto/istigatore.

La previsione normativa è applicabile sia nei riguardi dell'impresa cui appartiene il corruttore che, in teoria, in quella del corrotto, tuttavia risulta difficilmente configurabile in tale ultimo caso per mancanza di un interesse o vantaggio dell'ente di appartenenza.

La sanzione pecuniaria varia da duecento a quattrocento quote.

Si applicano anche le sanzioni interdittive.

L'art. 2635-ter c.c. prevede inoltre l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una condanna per il reato in oggetto o per l'istigazione di cui al secondo comma dell'art. 2635 bis

7.2.7 PARTE 7: ARTICOLO 25-QUATER D.LGS. 231/2001 (“DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO”)

L'art. 3 della L. 14.1.2003 n. 7 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico”.

L'art. 25-quater del decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo,

fatta a New York il 9.12.1999.

Rispetto alle altre disposizioni l'art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dall'art. 25-quater:

- a. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (**art. 270-bis c.p.**);
- b. assistenza agli associati (**art. 270-ter c.p.**);
- c. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (**art. 270-quater c.p.**);
- d. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (**art. 270-quinquies c.p.**);
- e. condotte con finalità di terrorismo (**art. 270-sexies c.p.**);
- f. attentato per finalità terroristiche o di eversione (**art. 280 c.p.**)
- g. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (**art. 280-bis c.p.**)
- h. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (**art. 289-bis c.p.**)
- i. istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (**art. 382 c.p.**)

I delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi penali speciali.

Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

Le fattispecie di maggior rischio, in quanto potrebbero astrattamente presentarsi nello svolgimento dell'attività Societaria, sono quelle concernenti la **“Partecipazione a prestiti a favore del nemico”** (art. 249 c.p.), il **“Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”** (art. 289-bis c.p.) e il reato di cui all'art. 270-bis c.p., denominato **“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”**. In particolare, tale ultima fattispecie punisce oltre alla partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione, anche qualsiasi forma di finanziamento a favore di tali soggetti.

Si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

I delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento

anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

7.2.8 PARTE 8: ARTICOLO 25-QUATER 1 D.LGS. 231/2001 (“PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”)

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-quater. 1).

La *ratio* della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

In particolare, all’ente nella cui struttura viene commesso il delitto di cui all’art. 583-bis c.p. sono applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive per una durata minima di un anno. Inoltre, se l’ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell’accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, decreto 231).

Art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”

7.2.9 PARTE 9: ARTICOLO 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001 (“DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE”)

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquies che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la

commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”*, che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; d. lgs. n. 24/2014 e d. lgs. n. 39/2014). In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*) ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies) che, in seguito, il D.Lgs. n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquies del decreto 231. Inoltre, il D.Lgs. n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale.

L'art. 25-quinquies del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale, la cui commissione può originare la responsabilità amministrativa della Società. In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

- a. Riduzione o mantenimento in schiavitù (**art. 600 c.p.**)
- b. Prostituzione minorile (**art. 600-bis c.p.**)
- c. Pornografia minorile (**art. 600-ter c.p.**)
- d. Detenzione di materiale pornografico (**art. 600-quater c.p.**)
- e. Pornografia virtuale (**art. 600-quater-bis c.p.**)
- f. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile” (**art. 600-quinquies c.p.**)
- g. Tratta di persone (**art. 601 c.p.**)
- h. Acquisto e alienazione e di schiavi (**art. 602 c.p.**)
- i. Adescamento di minorenni (**art. 609-undecies c.p.**)
- j. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (**art. 603-bis c.p.**)

a. Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o

approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

b. Art. 600-bis. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

c. Art. 600-ter. Pornografia minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

d. Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”

e. Art. 600-quater-bis. Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

f. Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a

danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.”

g. Art. 601. Tratta di persone

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”

h. Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

i. Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

j. Art. 603-bis. Adescamento di minorenni

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro

- prestato;*
- 2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
 - 3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
 - 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”*

Con riferimento ai reati contro la personalità individuale qui considerati, si può ritenere che profili di rischio rilevanti in relazione alla loro commissione possano ravvisarsi solo per i casi in cui un Organo Societario o un dipendente della Società agiscano in concorso con l'autore materiale del reato.

7.2.10 PARTE 10: ARTICOLO 25-SEXIES D.LGS. 231/2001 (“ABUSI DI MERCATO”)

La Legge n. 62/2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998), i reati di “abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione di mercato”, oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, disciplinate agli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F.

La responsabilità amministrativa dell'Ente a fronte delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 184 e 185 è disposta dall'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001.

Invece, a fronte degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter, la responsabilità dell'Ente discende dalla previsione contenuta nell'art. 187-quinquies del T.U.F., il quale rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del Decreto, in quanto compatibili, ad eccezione di quanto concerne la prova secondo cui l'autore dell'illecito ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo, che grava sempre sulla Società.

Le predette norme mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Si fornisce qui di seguito una descrizione delle fattispecie sopra indicate:

- a. Abuso di informazioni privilegiate (**art. 184 del T.U.F.**)
- b. Manipolazione del mercato (**art. 185 T.U.F.**)
- c. Abuso di informazioni privilegiate (**art. 187-bis T.U.F.**)
- d. Manipolazione del mercato (**art. 187-ter T.U.F.**)

a. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)

“1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).”

La fattispecie penale si realizza quando un soggetto acquista, vende o compie altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente ovvero (ii) della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale ovvero di una funzione o di un ufficio. Può, inoltre, essere commesso da chi sia entrato in possesso di informazioni privilegiate in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate).

La fattispecie si realizza altresì quando detti soggetti comunicano dette informazioni privilegiate al di fuori dell'esercizio del proprio lavoro o professione ed anche quando raccomandano o inducono altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso, a compiere talune delle operazioni sopradescritte.

Per informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181, comma 1 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria si intende quella *“di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”*.

b. Manipolazione del mercato (Art. 185 del T.U.F.)

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.”

La fattispecie penale si realizza quando qualcuno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari negoziati o per i quali sia stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati.

c. Abuso di informazioni privilegiate (Art. 187-bis del T.U.F.)

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”

d. Manipolazione del mercato (Art. 187-ter del T.U.F.)

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.”

Sanzioni amministrative: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)

Come sopra illustrato, sono state introdotte specifiche sanzioni amministrative in modo da sanzionare le medesime condotte materiali che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.), ma che non costituiscono reato: vale a dire quando detti comportamenti non sono dolosi, ma colposi.

Va comunque precisato che la condotta che integra l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato ha una estensione più ampia rispetto alla fattispecie penale col medesimo nome, posto che viene punita non solo la diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o il compimento di operazioni simulate o artificiose, ma anche la diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di

fornire indicazioni false ovvero fuorvianti, ovvero il compimento di operazioni fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

7.2.11 PARTE 11: ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001 (“OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO”)

L'art. 25-septies D.lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui l'omicidio colposo o le lesioni personali colpose siano stati commessi in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: trattasi, quindi, di un tipico caso di evento che si verifica a causa di colpa specifica.

La colpa, infatti, può configurarsi nel diritto penale come:

- **colpa generica**: che si configura in caso di negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa), imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità) o imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni);
- **colpa specifica**: ossia per inosservanza di leggi (atti del potere legislativo), regolamenti (atti del potere esecutivo), ordini (atti di altre pubbliche autorità) o discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose).

Giurisprudenza e dottrina sottolineano che la *“violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”* concerne, non solo le norme inserite nelle normative specificamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi. Possono ricordarsi a titolo esemplificativo: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 816 a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; D.lgs. 25 luglio 2006, n. 257 in attuazione delle direttiva 2003/18/CE riguardanti la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro; D.lgs. 10 aprile 2006, n. 195 in attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumori); Decreto 27 gennaio 2006 con riguardo ai requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235: Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

In particolar modo integra la specifica normativa antinfortunistica l'art 2087 c.c., il quale ha carattere generale e sussidiario con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro.

Il dovere di sicurezza si realizza, come ha sottolineato più volte la Cassazione, non solo attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge ma, in mancanza, anche con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei sopra menzionati reati presupposto della responsabilità degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001:

- a. Omicidio colposo (**art. 589 c.p.**)
- b. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (**art. 590 comma 3 c.p.**)

a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni .

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici .”

b. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- **grave:**

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- **gravissima se dal fatto deriva:**

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi speciali si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

7.2.12 PARTE 12: ARTICOLO 25-OCTIES D.LGS. 231/2001 (“RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO”)

L'articolo 63 del D.lgs. 21.11.2007 n. 231 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La Legge 15 dicembre 2014 n. 186, ha introdotto l'art. 648 ter 1 c.p. rubricato “Autoriciclaggio”, nel novero dei reati presupposto di cui all'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati presupposto in relazione all'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001:

- a. Ricettazione (**art. 648 c.p.**)
- b. Riciclaggio (**art 648-bis c.p.**)
- c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (**art. 648-ter c.p.**)
- d. Autoriciclaggio (**art. 648-ter.1**)

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione), se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato: il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto.

Il fatto materiale consta nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare. L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

b. Riciclaggio (art 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1) La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Presupposto dell'esistenza del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato e, quindi, non solo materialmente ma neppure istigando al reato o promettendo, prima della sua commissione, la successiva propria attività di riciclaggio.

La condotta può atteggiarsi in due modi e cioè:

- nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.

In questa seconda forma sono punite tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa di essi.

Il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene o dell'altra utilità.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Al pari delle due fattispecie di cui sopra (artt. 648 e 648-bis) presupposto dell'esistenza del reato è costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Sotto il profilo soggettivo, il reato in esame richiede, come per il reato di riciclaggio, la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, finalità che però presenta una peculiarità in quanto essa deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie laddove invece nel caso di ricettazione sussiste soltanto una generica finalità di profitto.

d. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Impatti sugli adempimenti ex D.Lgs. 231/01: Con il decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza. Inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, decreto 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente. Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale. Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

7.2.13 PARTE 13: ARTICOLO 25-NOVIES D.LGS. 231/2001 ("VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE")

L'art. 25-novies - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) del Decreto prevede *"In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941"*.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-novies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

- a. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati previsti dall'art. 171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett.a-bis) e comma 3)
- b. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ("SIAE"); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941)
- c. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l. 633/1941; estrazione o reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l. 633/1941; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941)
- d. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico (...) diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (...) (art. 171-ter l. 633/1941)
- e. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)
- f. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941)

a. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati previsti dall'art. 171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett.a- bis) e comma 3)

Conformemente all'art.171 comma 1 lett. a-bis) della l. 633/1941 e salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter della medesima è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Chiunque commetta la violazione di cui al precedente è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma

corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

Tale pagamento estingue il reato.

Qualora il suddetto reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516.

L'accertamento dell'illecito penale verte sulla dimostrazione che l'utente, all'interno della memoria del sistema informatico, disponga di file contenenti musica, film o software protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale che sono stati condivisi su reti telematiche utilizzando un apposito programma (emule, bittorent, kazaa o altro).

La notizia di reato dovrà consistere nella constatazione che l'utente del sistema informatico, corrispondente ad un determinato indirizzo IP, ha condiviso un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

E', dunque, necessario aver scaricato, mediante un programma di file-sharing, quantomeno un file o parte di esso che ne consenta l'identificazione, per accertare se quanto immesso nella rete telematica a disposizione del pubblico sia tutelato dalla legge sul diritto d'autore ovvero si tratti di materiale liberamente circolatile.

b. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ("SIAE"); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

c. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l. 633/1941; estrazione o reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l. 633/1941; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l. 633/1941, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Tale disposizione si diversifica dalla successiva ex art. 171-ter, in quanto la prima richiede il fine di profitto e la seconda, invece, il fine di lucro e quindi l'una amplia la soglia di punibilità e l'altra la riduce, dovendosi intendere per fine di lucro un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere.

d. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico (...) diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (...) (art. 171-ter l. 633/1941)

L'art. 171-ter prevede un'ampia gamma di condotte commesse per uso non personale e a fini di lucro. Più precisamente è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater l. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi

tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies l. 633/1941, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16 l. 633/1941, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

e. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, l. 633/1941 si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis l. 633/1941, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, l. 633/1941.

f. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i

segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Si ritiene che la norma tuteli il bene materiale tecnologico della smart card originale e genuina, la cui destinazione unica, che è quella di consentire l'accesso, non deve essere né elusa né raggiunta attraverso la clonazione. La giurisprudenza ha affrontato la questione relativa al rapporto tra l'art. 171-octies l. 633/1941 e l'art. 615-quater c.p. negando la sussistenza di un rapporto di specialità tra i due, in quanto la prima norma tutela la proprietà intellettuale e prevede una finalità fraudolenta, mentre la seconda protegge il domicilio virtuale, sanzionando l'abusiva acquisizione dei mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui o il procurare ad altri, al fine di profitto, tali mezzi per superare le barriere protettive di accesso all'elaboratore elettronico.

7.2.14 PARTE 14: ARTICOLO 25-DECIES D.LGS. 231/2001 (“INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA”)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel D.Lgs. 231/01.

a. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

7.2.15 PARTE 15: ARTICOLO 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001 (“REATI AMBIENTALI”)

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” (di seguito il “D. Lgs. 121/2011”). Il D.lgs. 121/2011 ha introdotto l’art. 25-undecies nel D. lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell’ente ai reati ambientali. La legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (pubblicata su G.U. Serie Generale n. 122 del 28.05.2015), ha modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/06, ossia il Codice dell’Ambiente, ed ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”), per una buona parte dei quali è previsto l’essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell’impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 29.05.2015.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della società:

- a. Inquinamento ambientale (**art. 452-bis c.p.**)
- b. Disastro ambientale (**art. 452-quater c.p.**)
- c. Delitti colposi contro l’ambiente (**art. 452-quinquies c.p.**)
- d. Circostanze aggravanti (**art. 452-octies c.p.**)
- e. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (**art. 452-sexies c.p.**)
- f. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (**art. 727-bis c.p.**)
- g. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (**art. 733-bis c.p.**)
- h. Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (**art. 137 D.Lgs. 152/06**)
- i. Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (**art. 256 D.Lgs. 152/06**)
- j. Reati in materia di bonifica dei siti (**art. 257 D.Lgs. 152/06**)
- k. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (**art. 258 D.Lgs. 152/06**)
- l. Traffico illecito di rifiuti (**art. 259 D.Lgs. 152/06**)
- m. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (**art. 260 D.Lgs. 152/06**)
- n. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**art. 260-bis D.Lgs. 152/06**)
- o. Reati in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (**art. 279 D.Lgs. 152/06**)
- p. Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (**artt. 1 e 3-bis, 6 L. 150/92**)
- q. Reati in materia di ozono e atmosfera (**art. 3 L. 549/93**)
- r. Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (**artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/07**)

a. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.”

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

b. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.”

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 800 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda.

c. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 500 quote.

d. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 1000 quote.

e. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà.”

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote.

f. e g. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) e Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all'interno di un sito protetto.

h. Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).

i-k-l-n. Reati in materia di gestione di rifiuti (art. 256 , 258, 259, 260-bis D.Lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256., comma 1 lett. b);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI;
- esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del Regolamento 259/93 CE11 (art. 259, comma 1);
- predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6);

- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);
- trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8).

j. Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

m. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)¹¹

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti.

o. Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

p. Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1 e 3-bis, comma 6 L. 150/92)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm.ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

q. Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3 L. 549/93)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

r. Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/07)

¹¹A seguito dell'introduzione dell'art. 452 *quaterdecies* c.p. per mezzo dell'art. 3 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21, il precedente riferimento all'art. 260 del d.Lgs 152/2006 si intende oggi riferito alla disciplina codicistica penale di cui sopra, la quale dispone: “*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

7.2.16 PARTE 16: ARTICOLO 25-DUODECIES D.LGS 231/2001 (“IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 109/2012, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. 231/2001, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 - bis.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-duodecies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

- a. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (**art. 22 D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche introdotte, in particolare, dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109**)
- b. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (**art. 603-bis c.p.**)

a. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche introdotte, in particolare, dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109)

L'art. 22 comma 12 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Il nuovo provvedimento introdotto dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109, (art 22 comma 12-bis) prevede delle ipotesi aggravanti, che comportano anche una responsabilità amministrativa dell'ente, in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già previsto all'articolo 22, comma 12 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e, nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da “particolare sfruttamento” ovvero:

- “se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

In tali casistiche “le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà”.

b. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

L'art. 603-bis del codice penale introduce il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo, al comma 1: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*”

Inoltre, il comma 3 dell'art. 603-bis (richiamato dall'articolo 22, comma 12-bis del D. lgs. 16 luglio 2012 n. 109, tra le ipotesi aggravanti che comportano anche una responsabilità amministrativa dell'ente in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare) prevede che:

“*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

7.2.17 PARTE 17: ARTICOLO 25-TERDECIES D.LGS 231/2001 (“RAZZISMO E XENOFobia”)

La Legge Europea 2017 introducendo l'art. 25 *terdecies* nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo ha elevato a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 che a seguito dell'emanazione del D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) è stato abrogato ed è ora disciplinata all'interno del codice penale all'art. 604 bis:

a. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”

7.2.18 PARTE 18: ARTICOLO 25-QUATERDECIES D.LGS 231/2001 (“FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI”)

La legge 3 maggio 2019, n. 39 ha implementato, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il nuovo art. 25 *quaterdecies*, di cui si riporta di seguito il testo.

a. Frode in competizioni sportive (Art. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un

risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

b. Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione .

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043 . 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione⁵ .

7.2.19 PARTE 19: ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES D.LGS 231/2001 (“REATI TRIBUTARI”)

REATI TRIBUTARI

La fattispecie, introdotta quale fonte di responsabilità ai sensi del D.L.vo 231/2001 a partire dal gennaio 2020, punisce una serie di condotte suscumbibili nell'alveo dei reati fiscali. Le condotte punite sono suddivisibili come segue:

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2bis, D.Lgs. n. 74/2000)

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

[...]

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 2, comma 2 bis, D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

c. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Comma 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Comma 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

d. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

e. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

la **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** e la **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, ambedue le fattispecie sono suscettibili nell'alveo della c.d. frode fiscale, ossia la dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente. L'ambito soggettivo di applicazione appare dunque quello dei soggetti tenuti all'obbligatoria presentazione della dichiarazione annuale. Affinché possa ritenersi realizzata la condotta prevista dalla prima fattispecie (comma 1) ossia la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (**art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000**);
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Sul punto, lumeggia poi l'**art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000**, il quale precisa che “ *per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*”.

Per quanto invece concerne la **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, costituiscono elementi necessari di questo reato:

- l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi;
- la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili;
- l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false, altrimenti si ricade nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Ad esempio sono mezzi fraudolenti l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome ecc.

Per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** la condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili**: punisce la condotta di distruzione o occultamento di documenti contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge, al fine di impedire la ricostruzione della contabilità da parte delle autorità preposte, il reato per tali motivi può essere commesso solo da coloro che sono obbligati alla tenuta della contabilità. L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture. La distruzione consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture, o nel renderle illeggibili, quindi, non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro. Non assume rilevanza penale, invece, il semplice rifiuto della consegna delle scritture all'Amministrazione finanziaria, che, nel caso in cui non si traduca in un loro mancato rinvenimento, è sanzionato solo in via amministrativa. *“Il reato mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque provvede volutamente alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili preesistenti, la cui conservazione è obbligatoria, secondo la normativa fiscale o civilistica, ex art.2214 c.c., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi”* (Cass., sent. n.26247/2018)

Per il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**: commette il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

7.2.20 REATI TRANSNAZIONALI

Sono di seguito individuati i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, ai sensi dell'art. 5 del Decreto) è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa Società, previsti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- a. Associazione per delinquere (**art. 416 c.p.**)
- b. Associazione di tipo mafioso (**art. 416-bis c.p.**)
- c. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (**art. 291-quater D.p.r. 43/73**)
- d. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (**art. 74 D.p.r. 309/90**)
- e. Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (**art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. n. 286/98**)
- f. Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (**art. 377-bis c.p.**)
- g. Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (**art. 378 c.p.**)

a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si sono effettivamente “associate” per commettere più delitti.

b. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

c. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

d. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

e. Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. n. 286/98)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un

ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

f. Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

g. Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

E' necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore si almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

8. AREE ED ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI GLI ILLECITI PRESUPPOSTO E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

8.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI - RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, del D.lgs. 231/2001 prevede che il modello debba “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”.

Sono state pertanto analizzate, come illustrato al paragrafo 2.4, le fattispecie di illeciti presupposto a cui si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate nella Società le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano onde far sì che i rischi di commissione di reato siano accettabili. Nell'ambito del D.lgs. 231/2001 l'accettabilità di un sistema di controllo preventivo è rappresentato dal fatto che lo stesso deve essere tale da un poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Il Modello trova poi piena attuazione nella realtà dell'azienda attraverso il collegamento di ciascuna area e attività “sensibile” con le strutture aziendali coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa di riferimento.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello

riguardano in via generale:

- area sensibile concernente le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (si veda art. 24 e art. 25 D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente i delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda art. 24-bis D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente i delitti di criminalità organizzata (si veda art. 24-ter D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. 25-bis, comma f-bis, D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente i delitti contro l'industria e il commercio (si veda art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente i reati societari (si veda art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente l'omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. 25-septies D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (si veda art. 25-octies D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (si veda art. 25-novies D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda art. 25-decies D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente i reati ambientali (si veda art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)
- area sensibile concernente l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente i reati tributari (si veda art. 25-quiresdecies D.Lgs. 231/2001).

Al contrario, è stato ritenuto che i seguenti reati non abbiano un impatto significativo sulla Società:

- area sensibile concernente i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (si veda art. 25-quater D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente i delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente gli abusi di mercato (si veda art. 25-sexies D.lgs. 231/2001);
- area sensibile concernente il razzismo e la xenofobia (si veda art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)
- area sensibile concernente il gioco d'azzardo e la frode in competizioni sportive (si veda art. 25-quaterdecies D.Lgs 231/2001);
- area sensibile concernente le fattispecie dei reati previste dalla **Legge del 16 marzo 2006, n.**

146 (c.d. reati “Transazionali”).

8.2 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8.2.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.2.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono quindi definite a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. “rischio indiretto”).

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- Gestione degli interventi agevolativi;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
- Gestione del patrimonio immobiliare.

Si riportano di seguito, per ognuna delle sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime, ivi comprese le procedure della Società applicabili di cui all’Allegato (D).

8.2.2.1 STIPULA E GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte in qualsiasi tipologia di stipula e gestione di rapporti contrattuali con gli Enti della Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contratti/convenzioni per la erogazione/gestione di contributi pubblici;
- contratti/convenzioni per la erogazione/gestione di servizi pubblici locali;
- rapporti contrattuali societari e patti parasociali con Enti pubblici, funzionali all'instaurazione e alla gestione di rapporti partecipativi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione si articola nelle seguenti fasi:

- attività di sviluppo commerciale e individuazione delle opportunità di business;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione anche finalizzati alla stipula di apposite convenzioni fra la medesima e la Società;
- partecipazione (laddove richiesta) a gare pubbliche per l'aggiudicazione dei servizi attraverso la:
 - o predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara;
 - o presentazione delle domande di partecipazione ai bandi di gara all'Ente pubblico di riferimento;
 - o predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per l'offerta commerciale agli Enti;
 - o presentazione delle offerte tecniche ed economiche all'Ente pubblico di riferimento;
- perfezionamento del contratto con l'Ente (predisponendo tutte le informative necessarie alla successiva fase di gestione del contratto stesso);
- esecuzione del contratto;
- monitoraggio sull'esecuzione del contratto.

- riscontro di eventuali inadempienze da parte degli Enti;
- azione nei confronti degli Enti morosi.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - o la stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione è demandata a specifiche strutture della Società;
 - o tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati dal responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima;
 - o la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in costanza di esecuzione degli obblighi di natura contrattuale con gli Enti stessi è demandata a specifiche strutture della Società che si occupano della erogazione di prodotti/servizi oggetto del contratto;
 - o tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati dal responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima;
 - o gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
 - o il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di definizione dell'accordo contrattuale con gli Enti pubblici. In particolare:
 - o le attività di sviluppo commerciale sono svolte da strutture diverse rispetto a quelle che gestiscono operativamente l'erogazione dei prodotti/servizi contrattualizzati;
 - o la definizione dell'accordo è affidata al responsabile della struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò autorizzati;

- o l'atto formale della stipula del contratto avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - o i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica, ovvero per la partecipazione a bandi di gara pubblica, sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
 - o i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione per la rendicontazione agli Enti sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
 - o le strutture incaricate della gestione operativa dei prodotti/servizi contrattualizzati, sono diverse da quelle incaricate dello sviluppo commerciale.
- Attività di controllo:
 - o la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali viene sottoposta per il controllo al responsabile della struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò autorizzati che si avvalgono, per la definizione delle nuove tipologie contrattuali, del contributo consulenziale della competente struttura per quanto concerne gli aspetti di natura legale;
 - o tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'accesso a bandi di gara pubblici deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale, dal responsabile della struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o da soggetti a ciò autorizzati;
 - o i controlli di linea che devono essere svolti a cura di ciascuna struttura interessata nello svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa inerenti all'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo. In particolare, dovrà essere assicurata la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e della tempestività delle scritture contabili che devono essere costantemente supportate da meccanismi di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - o ogni accordo/convenzione/contratto con Enti pubblici è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - o la realizzazione delle operazioni nella esecuzione degli adempimenti di ciascuna struttura prevede l'archiviazione della documentazione anche telematica o elettronica inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;
 - o ciascuna struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle

responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie della struttura medesima.

- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, e in particolare alla procedura Att. 8.2.2.1 di cui all'Allegato (D), nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- i soggetti che, in fase di sviluppo commerciale e identificazione di nuove opportunità di business, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, devono essere espressamente autorizzati;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società, quali i contratti per la vendita di servizi, devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta al Amministratore Delegato e alla funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;
- il coinvolgimento di soggetti terzi deve essere espressamente autorizzato preventivamente dal responsabile della struttura competente. La scelta di affidare incarichi a eventuali consulenti esterni deve fondarsi su criteri documentabili ed obiettivi incentrati sulla qualità della prestazione e la congruità del prezzo richiesto. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico;
- l'atto formale della stipula del contratto con soggetti terzi avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo

rispetto;

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni societarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Società o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati alla stipula.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

8.2.2.2 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI O L'ESECUZIONE DI ADEMPIMENTI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte:

(i) nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali, ecc...);
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese;
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti;
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, etc.) per l'esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche edilizie), permessi, concessioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di imposte;

(ii) nella gestione dei rapporti posti in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive con le Autorità di Vigilanza quali:

- Autorità Garante per la Privacy;
- Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM)
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- erogazione di assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza;
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - o la gestione dei rapporti con i Funzionari della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza riconducibili alla ordinaria operatività è demandata alle strutture interessate della Società che si occupano della gestione dei rapporti medesimi;
 - o la gestione dei rapporti con i Funzionari della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza non riconducibili alla ordinaria operatività, anche in caso di accertamenti/ispezioni/sopralluoghi effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita al responsabile di ciascuna delle strutture interessate e/o

ai soggetti da questi ultimi appositamente individuati, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività;

- o nell'ambito di ogni struttura, tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza devono essere individuati ed autorizzati dal responsabile di ciascuna struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima; nel caso in cui i rapporti con gli enti vengano intrattenuti da soggetti terzi, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali;
 - o gli atti che impegnano la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti espressamente autorizzati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.

In particolare:

- o separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
 - o con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività delle strutture della Società, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività aziendale indirizzata agli enti è preventivamente condivisa con la competente funzione legale;
 - o in caso di rilievi e visite ispettive, è compito del responsabile della struttura interessata, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i Funzionari pubblici. L'Amministratore Delegato e la funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, l'Organismo di Vigilanza, devono essere tempestivamente informate di rilievi e visite ispettive in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità.
- Attività di controllo:
 - o controlli di tempestività, completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse agli enti da parte della struttura interessata per le attività di competenza devono essere supportate da meccanismi di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
 - o controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta;
 - o le attività devono essere svolte prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle

attività.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o copia di ogni comunicazione nei confronti dell'Autorità e della documentazione consegnata alla stessa è conservata presso l'archivio della struttura di competenza. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta alla funzione legale;
 - o il responsabile della struttura ovvero il soggetto aziendale all'uopo incaricato ha l'obbligo di firmare per presa visione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, il verbale redatto dai Funzionari della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia, unitamente ai relativi allegati. Inoltre, il responsabile della struttura interessata provvede a trasmettere alle strutture aziendali competenti copia del verbale rilasciato dal Funzionario pubblico e degli annessi allegati;
 - o ciascuna struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione .

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, tra cui la procedura Att. 8.2.2.2 di cui all'Allegato (D) - per quanto riguarda i rapporti con l'autorità di vigilanza - e le procedure Att. 8.7.2.2 e 8.7.2.3. con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione tributaria, in quanto applicabili, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'Amministratore Delegato e alla funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità;

- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari delle Autorità presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Società specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti, se appartenenti alla struttura interessata dall'ispezione; diversamente, laddove l'ispezione sia seguita da strutture diverse da quella coinvolta dalla verifica (quali, ad esempio, legale e controllo di gestione) è prevista la partecipazione di un unico soggetto agli incontri con i Funzionari.
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente il rapporto con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni societarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace

assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto con la Società.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

8.2.2.3 GESTIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di erogazione di agevolazioni pubbliche alla Società, a valere su fondi locali, nazionali e comunitari.

Il processo di gestione degli interventi agevolativi comprende le attività di istruttoria, gestione ed erogazione di tali interventi, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:

- finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale o in conto interessi per la realizzazioni di opere;
- finanziamenti, sovvenzioni e contributi per la formazione.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione degli interventi agevolativi si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione di iniziative finanziabili;
- predisposizione delle domande di finanziamento/contributo;
- sottoscrizione e deposito presso l'Ente delle domande di finanziamento/contributo;
- acquisizione della documentazione necessaria per l'ottenimento del decreto di concessione e per le erogazioni;
- attuazione dei progetti finanziati;
- richiesta periodica delle agevolazioni o dei contributi;

- rendicontazione e comunicazione periodica delle informazioni all'Ente;
- gestione degli eventi societari straordinari successivi alla concessione delle agevolazioni (quali variazioni societarie del richiedente, fusioni, scissioni, procedure concorsuali, trasferimenti di sede, ecc.).

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - o la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici relativamente agli interventi agevolativi è demandata sul piano organizzativo a specifiche strutture della Società che si occupano delle attività medesime;
 - o nell'ambito di ogni struttura, tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati dal responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima;
 - o tutte le approvazioni per gli atti che impegnano la Società devono essere rilasciate da soggetti appositamente incaricati; la normativa interna illustra tali meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri di approvazione.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti, volto a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di operatore/controllore. In particolare, la responsabilità della predisposizione della domanda per l'agevolazione compete ad un soggetto diverso da quello responsabile della sottoscrizione della stessa, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa interna tempo per tempo vigente.
- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli di linea che devono essere svolti a cura di ciascuna struttura interessata nello svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa/legale inerenti all'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo. In particolare, dovrà essere assicurata la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e della tempestività delle attività che devono essere costantemente supportate da meccanismi di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- o la realizzazione delle operazioni svolte nella esecuzione degli adempimenti di ciascuna struttura prevede l'archiviazione della documentazione anche telematica o elettronica inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;
- o ciascuna struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie della struttura medesima.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione degli interventi agevolativi sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente autorizzati;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'Amministratore Delegato e alla funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella richiesta/gestione degli interventi agevolativi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- i responsabili delle strutture interessate devono garantire, nell'ambito delle attività di propria competenza, il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale sulla normativa esterna di riferimento ed attivarsi affinché il personale fruisca delle attività formative messe a

disposizione dalla Società;

- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi al fine di procurare un vantaggio alla Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura al Funzionario pubblico a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni societarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- accettare omaggi, vantaggi di qualsiasi natura o somme di denaro da imprese, ovvero cedere a raccomandazioni e pressioni da parte delle stesse, al fine di facilitare l'espletamento della pratica e/o garantire il buon esito dell'intervento agevolato richiesto;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la Società.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

8.2.2.4 GESTIONE DEI CONTENZIOSI E DEGLI ACCORDI TRANSATTIVI

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi transattivi con Enti pubblici.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità delle strutture competenti per materia, in coordinamento con la struttura interessata dalla controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso;
 - o raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
 - o analisi, valutazione e produzione dei mezzi probatori;
 - o predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, al giudizio;
- intrattenimento dei rapporti costanti con i rappresentanti aziendali ed i professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- predisposizione dei rapporti periodici sullo stato della vertenza, in relazione al verificarsi di eventi rilevanti;
 - o determinazione degli stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;

- o chiusura della vertenza.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti: la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo a diverse strutture della Società a seconda che si tratti di profili giuridici di natura amministrativa, civile, penale, fiscale, giuslavoristica e previdenziale. E' inoltre previsto nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo:
 - o il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - o il conferimento degli incarichi a legali esterni diversi da quelli individuati nell'ambito dell'albo predisposto e approvato dalla struttura competente è autorizzato dal responsabile della struttura medesima o da un suo delegato;
 - o la struttura competente effettua un costante monitoraggio degli sviluppi processuali per poter prontamente valutare opportunità transattive che dovessero profilarsi all'esito dell'attività istruttoria o in corso di causa.
- Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione. In

particolare, le procedure aziendali prevedono adeguati livelli quantitativi oltre ai quali le singole transazioni devono essere autorizzate da funzioni diverse da quelle di business che hanno gestito la relazione con la Pubblica Amministrazione.

- Attività di controllo:
 - o rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
 - o verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze/transazioni che devono essere supportati da meccanismi di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione sono tenute ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, tra cui le procedure Att. 8.2.2.4, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente autorizzati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione, i contratti/lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;

- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'Amministratore Delegato e alla funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico, in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico, nel corso di tutte le fasi del procedimento, anche a mezzo di professionisti esterni, per:
 - o indurre al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;
 - o favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità¹², a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico, in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto

¹² Si intendono per "altre utilità": doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) ovvero vantaggi di qualsiasi natura da accordare al Funzionario pubblico italiano o straniero a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni Societarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato).

con la Società;

- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la Società.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

8.2.2.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI OPERE E SERVIZI NONCHÉ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ANCHE PROFESSIONALI

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi, ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc).

Una gestione non trasparente del processo, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

L'attività di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi:

- definizione e gestione del budget;
- gestione degli affidamenti di opere e servizi nonché degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione del ciclo passivo;
- gestione degli appaltatori e dei fornitori;

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - o ai sensi dello Statuto, il budget della Società è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - o l'approvazione della richiesta di affidamento in appalto o di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - o la scelta degli appaltatori di opere e servizi nonché dei fornitori di beni e servizi nonché dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, tra i quali, in particolare, il possesso delle autorizzazioni e certificazioni necessarie, l'adeguatezza dei beni o servizi offerti sotto il profilo quantitativo, qualitativo, economico e l'osservanza delle normative applicabili di volta in volta di maggior rilevanza (es. giuslavoristiche, previdenziali e contributive, sicurezza sul lavoro, proprietà intellettuale);
 - o l'eventuale affidamento a terzi - da parte dei fornitori della Società - di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato ad un preventivo assenso da parte della struttura della Società che ha stipulato il contratto;
 - o l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai responsabili delle strutture per le quali è prevista l'assegnazione di un budget e delle relative facoltà di spesa o ai soggetti all'uopo incaricati; può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle predette strutture;
 - o il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica struttura aziendale dedicata.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare:
 - o le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di operatore/controllore.

- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna struttura interessata in ogni singola fase del processo:
 - o verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
 - o verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili.

Per quanto concerne infine l'acquisizione di incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio spese legali per contenzioso, onorari a professionisti per pratiche edilizie, spese per consulenze propedeutiche all'acquisizione di contributi pubblici, ecc...) i responsabili delle strutture interessate dovranno:

- o disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei professionisti/consulenti, l'oggetto dell'incarico ed il relativo corrispettivo;
 - o verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - o documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione dell'appaltatore o fornitore di beni e/o servizi o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa. La normativa interna determina in quali casi l'individuazione dell'appaltatore o fornitore di beni e/o servizi o professionista deve avvenire attraverso una gara o comunque tramite l'acquisizione di più offerte;
 - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione delle procedure di affidamento di appalto di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi e degli incarichi professionali, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, tra cui la procedura Att. 8.2.2.5 di cui all'Allegato (D), nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di appalti nonché di incarichi di fornitura/professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare appalti, forniture ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, possesso delle autorizzazioni e certificazioni necessarie e osservanza delle normative applicabili di volta in volta di maggior rilevanza (es. giuslavoristiche, previdenziali e contributive, sicurezza sul lavoro, proprietà intellettuale) nonché di qualità e convenienza dell'opera, bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di opere/beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione all'opera/bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di opere/beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità dell'appalto/fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle professionali in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di appaltatori/fornitori/consulenti della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi. In particolare
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato i) a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure ii) che non sia dovuto dalla Società in osservanza ad obblighi di legge;
- inoltre tutti i pagamenti devono:
 - essere adeguatamente documentati e non avvenire mediante scambio di utilità ;
 - essere firmati dal Responsabile Acquisti o da soggetto munito di procura idonea nei limiti dei poteri ad esso conferiti;

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

8.2.2.6 GESTIONE DI OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, BENEFICENZE E SPONSORIZZAZIONI

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni di modico valore offerte, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine della Società;
- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dalla Società nell'espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l'immagine della Società (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc...);
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro che la Società destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il potenziamento dell'immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali ed organismi locali, ecc.).

Una gestione non trasparente dei processi relativi a omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di favorire interessi della Società ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza fanno riferimento all'acquisto di beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni.

Tali processi di acquisto si articolano sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo “*Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali*”.

I processi di gestione delle spese per beneficenze e per sponsorizzazioni si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta, inviata dagli Enti, di elargizioni e di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- individuazione di società e organizzazioni cui destinare le elargizioni;
- ricerca di informazioni rilevanti sull’Ente richiedente;
- esame/valutazione dell’iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell’accordo/contratto;
- erogazione delle elargizioni da parte della Società.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - o per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi ed alle spese di rappresentanza, l’approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell’incarico, il perfezionamento del contratto e l’emissione dell’ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l’indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - o tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti autorizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - o sono definiti diversi profili di utenza per l’accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
 - o per quanto attiene gli omaggi e le spese di rappresentanza destinati, seppure in modo non esclusivo, ad esponenti della Pubblica Amministrazione, le procedure aziendali stabiliscono idonei limiti quantitativi rapportati al valore di tali omaggi/spese.

- Segregazione dei compiti: tra i differenti soggetti coinvolti nei processi. In particolare:
 - o le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di operatore/controllore.
- Attività di controllo:
 - o La normativa interna definisce i limiti oltre ai quali le erogazioni per beneficenze e sponsorizzazioni devono essere precedute da un'attività di ricerca di informazioni rilevanti sull'Ente richiedente da parte della struttura interessata, avente ad oggetto:
 - analisi e verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;
 - tutte le erogazioni devono essere verificate ed approvate dal responsabile della struttura interessata;
 - le erogazioni complessive sono stabilite annualmente e devono trovare capienza in apposito budget deliberato dagli Organi competenti, all'interno del quale è fissato un limite massimo di importo e di numero di erogazioni annuali per destinatario, salvo espresse deroghe formalizzate ai livelli competenti;
 - o per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa;

Inoltre i responsabili delle strutture interessate dovranno:

- o disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni ovvero gli omaggi distribuiti nonché le relative date/occasioni di elargizioni. Tale obbligo non si applica per gli omaggi cosiddetti "marchiati", riportanti cioè il logotipo della Società (quali biro, oggetti per scrivania, ecc...) nonché per l'omaggistica standard predisposta, ad esempio, in occasione di fine anno;
- o verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o completa tracciabilità a livello documentale e di sistema dei processi di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni anche attraverso la redazione, da parte di tutte le strutture interessate, di una reportistica sulle erogazioni effettuate/contratti stipulati;
 - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte

effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni.

Principi di comportamento

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario, le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, tra cui la procedura Att. 8.2.2.6 di cui all'Allegato (D), nonché le eventuali previsioni del Codice Etico [e del codice interno di Gruppo]. In particolare:

- la Società può effettuare erogazioni sotto forma di beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che promuovono i principi etici conformi a quelli della Società;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le "sponsorizzazioni" non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo;
- promettere o versare somme di denaro, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Enti esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all' Amministratore Delegato e alla funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

8.2.2.7 GESTIONE DEL PROCESSO DI SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o soggetti da questi indicati, concessa al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

Il processo di selezione e assunzione si articola nelle seguenti fasi:

- Selezione del personale:
 - o analisi e richiesta di nuove assunzioni;
 - o definizione del profilo del candidato;
 - o reclutamento dei candidati;
 - o effettuazione del processo selettivo;
 - o individuazione dei candidati.
- Formalizzazione dell'assunzione

Qualora il processo riguardi personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro.

Resta nelle competenze delle strutture aziendali specificatamente autorizzate l'istruttoria relativa alla selezione ed assunzione di personale specialistico altamente qualificato ovvero di figure destinate a posizioni di vertice (cosiddetta "assunzione a chiamata").

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - o accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle strutture interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo;
 - o autorizzazione all'assunzione concessa soltanto dal personale espressamente autorizzato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - o l'assunzione dei candidati individuati come idonei e per i quali è stata fornita autorizzazione all'inserimento viene effettuata dalle unità organizzative competenti per struttura.
- Segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo. In particolare l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale.
- Attività di controllo:
 - o compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (ad es.: domanda di assunzione, contratto di lavoro, ecc.) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, tra cui la procedura Att. 8.2.2.7 di cui all'Allegato (D), nonché eventualmente le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte

di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza; il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all' Amministratore Delegato e alla funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

8.2.2.8 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Premessa

La gestione del patrimonio immobiliare riguarda qualunque tipologia di attività svolta dalle strutture della Società finalizzata alla valorizzazione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà ed in locazione.

Una gestione non trasparente del processo relativo alla gestione di beni immobili potrebbe consentire la commissione di tali reati, attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di favorire interessi della Società.

Quanto definito dal presente protocollo a volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

L'attività di gestione del patrimonio immobiliare della Società si articola nei seguenti processi:

- individuazione e selezione opportunità di investimento/disinvestimento;
- acquisizione e vendita degli immobili;
- gestione dei contratti di locazione;
- gestione amministrativa e contabile degli immobili;
- gestione delle spese di proprietà e degli oneri fiscali.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - o tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti pre-contrattuali devono essere individuati e autorizzati dal responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima;
 - o tutte le deliberazioni relative alle compravendite ed alle locazioni spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione delle funzioni: tra i differenti soggetti coinvolti nel processo. In particolare:
 - o le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di operatore/controllore.
- Attività di controllo:
 - o effettuazione delle attività di raccolta di informazioni sulla controparte;
 - o verifica della congruità del prezzo di compravendita dell'immobile/bene mobile avente valore artistico rispetto al valore di mercato, anche attraverso l'acquisizione di perizie redatte da esperti indipendenti ogni qualvolta la controparte sia una Pubblica Amministrazione o un esponente della medesima;
 - o verifica della congruità del canone di locazione passiva e attiva per tutte le nuove

locazioni e le rinegoziazioni di locazioni con riferimento alle condizioni espresse dal mercato o in conformità a quanto stabilito all'interno di una gara pubblica;

- o verifica puntuale di tutti i dati contenuti nei contratti di compravendita e, in particolare, verifica di coerenza tra compromesso/preliminare e contratto definitivo;
 - o redazione e aggiornamento dell'anagrafe degli immobiliari in proprietà e in locazione in essere.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o ciascuna fase rilevante inerente agli atti dispositivi (compravendite, locazioni, comodati) deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - o ogni atto dispositivo (compravendite, locazioni, comodati) è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di gestione del patrimonio immobiliare.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del patrimonio immobiliare della Società, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, tra cui la procedura Att. 8.2.2.8 di cui all'Allegato (D), nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza; il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'Amministratore Delegato e alla funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nel processo di gestione del patrimonio immobiliare, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza

della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o concedere beni immobili a Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o a soggetti da questi ultimi indicati a condizioni diverse da quelle di mercato;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di fatture passive a fronte di acquisizioni/locazioni di beni immobili in assenza di un'attenta e puntuale verifica dell'importo da liquidare;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

8.3 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI INFORMATICI

8.3.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.3.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

La tutela dei sistemi informatici e telematici è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di sistemi informatici e telematici. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento.

8.3.2.1 GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

L'utilizzo dei sistemi informativi della Società per l'espletamento di attività che prevedano la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi, si basa sui seguenti processi:

- gestione proprietà intellettuale:
 - o gestione dei *software* proprietari e delle licenze/concessioni d'uso dei *software* di terzi;
- gestione sicurezza informatica:
 - o analisi del rischio e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
 - o progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di sicurezza informatica;
 - o gestione degli accessi alle risorse informatiche;
 - o monitoraggio eventi di sicurezza informatica e gestione crisi di sicurezza informazioni;
- gestione sicurezza fisica:
 - o gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
 - o gestione sicurezza dei sistemi periferici (ambienti di uffici centrali e periferici).

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Fatti salvi i requisiti di sicurezza propri degli eventuali *software* di terzi utilizzati dagli utenti della Società, il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti: nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:

- o la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di “profili abilitativi”, ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all’interno della Società;
 - o le abilitazioni sono eseguite dalle strutture della Società deputate al presidio della sicurezza informatica, su richiesta delle strutture interessate. La struttura richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
 - o ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell’attività dell’utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
- Segregazione dei compiti: le attività di installazione e modifica dei *software*, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del *software* sono demandate a strutture della Società differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.
- Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:
 - o utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
 - o periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
 - o periodico monitoraggio degli accessi e dell’utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
 - o protezione di tutti i server e le *workstations* della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l’utilizzo di sistemi anti-intrusione e di *software* antivirus costantemente aggiornati;
 - o esecuzione di operazioni di back-up periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
 - o installazione del *software* nelle *workstations* della Società e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
 - o verifica delle violazioni di sicurezza.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- o il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- o tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc...) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi (sistema di *log files*);
- o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informativi sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, tra cui le procedure *sub*. Att. 8.3.2.1 di cui all'Allegato (D), nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi in uso;
- sono consentiti esclusivamente l'installazione e l'utilizzo di *software* proprietari o di terzi in ragione di legittime licenze/concessioni d'uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti; qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- utilizzare strumenti *software* in assenza in violazione delle norme in tema di diritti d'autore.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

8.4 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

8.4.1 FATTISPECIE DI REATO

E' stato ritenuto che tra i reati di criminalità organizzata soltanto il reato di "associazione a delinquere" ex art. 416 c.p. possa avere un impatto sulla Società.

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.4.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

La tutela dei processi aziendali dai rischi in materia di reato di associazione a delinquere pervade ogni ambito ed attività dell'impresa.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di reati di associazione a delinquere. Tale protocollo si completa con il Codice Etico e con la normativa aziendale di dettaglio vigente in relazione a ciascun processo aziendale.

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture e i processi della Società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione di tutte le attività e i processi della Società.

Descrizione del Processo

Le modalità operative per la gestione di ogni processo sono disciplinate dal/i rispettivo/i protocollo/i nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio di ogni processo si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo;
- Attività di controllo della struttura interessata;
- Tracciabilità del processo;
- Sistemi premianti o di incentivazione in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con le previsioni del Codice Etico, nonché con i principi contenuti nel relativo protocollo.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni del/i protocollo/i applicabile/i, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati al trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001.

Inoltre, è fatto divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- Compiere azioni o tenere comportamenti collusivi che siano finalizzati ad acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti;
- Effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;

- Riconoscere compensi, a fornitori e business partner in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- Effettuare pagamenti in contanti se non nei limiti stabiliti dalla legge;
- Omettere informazioni su clienti, fornitori, business partner e consulenti giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- Aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima e con intestazione “cifrata”;
- Eseguire donazioni e/o sponsorizzazioni ad associazioni, enti, in contrasto con le previsioni di legge e secondo quanto stabilito dalle procedure e nei principi etici a cui si ispira la Società.
- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nelle forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
- contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società;
- nel caso in cui si venisse contattati da soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;

E' fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;

- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – *costituzionalmente garantito* - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l’iniziativa economica non si svolga in contrasto con l’utilità sociale e, quindi, l’ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all’attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all’ipotesi del reato associativo considerato.
- in caso di conflitti di interesse che sorgano nell’ambito dei rapporti con soggetti terzi nell’ambito dei rapporti commerciali o comunque istituzionali, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l’Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all’Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell’interesse della Società, dovranno prevedere l’applicazione dei protocolli e degli standard previsti nelle procedure trasversali, ovvero essere definiti per iscritto, contenere clausole standard o dichiarazioni di impegno al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001, nonché clausole che regolino le conseguenze sul rapporto in caso di violazione delle norme di cui al Decreto.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo e nel/i protocollo/i applicabile/i a ciascuna attività e processo aziendale.

8.5 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI CREDITO, E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

8.5.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.5.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società, e che i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

8.6 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

8.6.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.6.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale potenzialmente è possibile il rischio che siano posti in essere i reati contro l'industria e il commercio è la seguente:

- Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali.

Quanto alla predetta attività si rimanda al protocollo "Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali" (cfr. § 8.2.2.5).

8.7 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI SOCIETARI E LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

8.7.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.7.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione

di beni e servizi anche professionali;

- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione del patrimonio immobiliare.

Si riportano di seguito, per le prime due sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime.

Quanto alle attività sensibili indicate nei restanti punti sopraelencati si rimanda ai rispettivi protocolli descritti rispettivamente nei paragrafi:

- In relazione all'attività di gestione e utilizzo dei sistemi informativi si rinvia al paragrafo 8.3.2.1;
- In relazione all'attività di gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza si rinvia al paragrafo 8.2.2.2;
- In relazione all'attività di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi si rinvia al paragrafo 8.2.2.4;
- In relazione all'attività di gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali si rinvia al paragrafo 8.2.2.5;
- In relazione all'attività di gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni si rinvia al paragrafo 8.2.2.6;
- In relazione all'attività di gestione del patrimonio immobiliare si rinvia al paragrafo 8.2.2.8;

8.7.2.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Premessa

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione in essere in occasione di verifiche e di controlli svolte da tali soggetti, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti in oggetto.

Descrizione del Processo

Nell'ambito dell'attività di verifica propria del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la gestione dei rapporti con tali soggetti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati societari e messa a disposizione della

documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, sono intrattenuti dal responsabile della struttura di riferimento o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di operatore e controllore.
- Partecipazione regolare e continua del Presidente del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte del Collegio Sindacale in merito alle scelte di gestione della Società.
- Tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione nell'espletamento delle rispettive attività di vigilanza, verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: ciascuna struttura ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai revisori.
- Tempestiva e completa messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, da parte delle strutture interessate, della documentazione disponibile relativa alle attività di controllo ed ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie attività di verifica.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale;
 - o verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto per la predisposizione delle *Representation Letter*, con firma dell'Amministratore Delegato, rilasciate al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione;
 - o al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte

effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia, tra cui le procedure *sub*. Att. 8.7.2.1 di cui all'Allegato (D), nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- i membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale o da qualunque dei suoi membri nonché della Società di Revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascuna struttura aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale nonché della Società di Revisione, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica;
- l'organo amministrativo deve tenere riunioni periodiche con l'organo di controllo ed implementare i flussi informativi e la raccolta dei dati e indici previsti dalla normativa di cui al Codice della Crisi d'Impresa;
- l'organo di controllo deve provvedere al monitoraggio del sistema di gestione, amministrazione e controllo e provvedere all'analisi almeno trimestrale dei dati emersi, provvedendo alla comparazione degli indici ed alle segnalazioni interne ed esterne eventualmente necessarie secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza).

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale e la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro a membri del Collegio Sindacale e della Società di Revisione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

8.7.2.2 GESTIONE DELL'INFORMATIVA PERIODICA

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

Nell'ambito delle attività sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni contabili infrannuali, la determinazione degli oneri fiscali e lo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte dirette ed indirette. Tali attività attengono ai seguenti processi aziendali:

- Gestione della contabilità;
- Gestione delle segnalazioni alle Autorità di Vigilanza;
- Gestione del bilancio d'impresa;
- Gestione degli adempimenti fiscali;

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente protocollo. Si fa' in particolar modo riferimento - *inter alia* - alle Procedure Attuative 8.7.2.2, 8.7.2.3 e 8.7.2.4 di cui all'Allegato (D).

Principi di controllo

I documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - o ogni singola struttura è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
 - o il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività in oggetto, in particolare per quanto riguarda il passaggio a perdite;
 - o sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
 - o la verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini della informativa contabile e finanziaria nonché dei relativi controlli è affidata al responsabile della struttura amministrativa ed al responsabile della struttura avente funzione di pianificazione e controllo di gestione nell'ambito dello svolgimento della sua attività;
- Segregazione delle funzioni
 - o Il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al

mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società prevede il coinvolgimento di distinte strutture, operanti nelle diverse fasi del processo.

- Attività di controllo
 - o Le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. Si riportano nel seguito i principali controlli svolti dalle singole strutture:
 - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
 - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le unità interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
 - esistenza di controlli operatore/controllore attraverso i quali la persona che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
 - produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa;
 - analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
 - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
 - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.
 - o La verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e dell'effettiva applicazione dei relativi controlli è articolata nelle seguenti fasi:
 - verifica del disegno dei controlli;
 - test dell'effettiva applicazione dei controlli;
 - identificazione delle criticità e dei piani di azione correttivi;
 - monitoraggio sull'avanzamento e sull'efficacia delle azioni correttive intraprese.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o Il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
 - o tutte le scritture di rettifica effettuate dalle singole strutture responsabili dei conti di propria competenza o dalla struttura deputata alla gestione del bilancio, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati ed, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
 - o tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
 - o tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso la struttura deputata alla gestione del bilancio e/o presso le strutture coinvolte nel processo di redazione delle relative rappresentazioni ed informative.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione/deposito delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale della Società (bilancio di esercizio, bilancio consolidato, relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrali, ecc.) sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento nonché le previsioni di legge esistenti in materia, norme tutte improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi ed ai fini di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile.

In particolare, le strutture della Società sono tenute a tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Inoltre tutti i destinatari coinvolti nel processo in esame dovranno attenersi alle seguenti regole di comportamento:

- osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari a disciplina degli adempimenti di natura fiscale e contabile anche con riferimento alle regole in materia di *transfer pricing* ove applicabili;
- attenersi alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.), se ed in quanto applicabili, alle istruzioni ed alle eventuali disposizioni operative in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali, liquidazione e versamento dei tributi;
- promuovere l'informazione e la formazione interna e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione ed attenersi a tale informazione / formazione in tema di fiscalità e di tenuta della contabilità;
- utilizzare gli strumenti di monitoraggio e/o controllo degli adempimenti di natura fiscale implementati, sia manuali che a sistema;
- nella pianificazione fiscale privilegiare approcci e logiche di natura prudentiale nel rispetto della normativa e dello spirito che caratterizza le scelte in materia fiscale del Gruppo Egea.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

8.8 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

8.8.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.8.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano impatto significativo sulla Società.

8.9 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

8.9.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.9.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società.

8.10 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

8.10.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.10.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

8.11 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI RICONDUCIBILI AD ABUSI DI MERCATO

8.11.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.11.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

8.12 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.12.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.12.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Preliminarmente, è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello organizzativo in questa materia.

L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di

personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.”

Ciò premesso, si rileva che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

In particolare, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, i processi sensibili in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti:

- Gestione operativa attività aziendali di tipo tecnico;
- Gestione operativa attività aziendali di tipo amministrativo;
- Adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- Monitoraggio delle attività inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche nel caso di appalti lavori;
- Monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, anche nel caso di appalti lavori;

- Tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell'apposito documento redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008;
- L'attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del relativo documento ex articolo 28 D.lgs. 81/2008;
- Gli adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) e più in generale di ogni altra normativa vigente.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite procedure. In particolare si fa riferimento alla documentazione prevista dalle normative vigenti quale:

- Documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 (ex legge 626/1994);
- Documentazione di aggiornamento analisi dei rischi individuato nella parte generale del documento di identificazione e valutazione dei rischi sul luogo di lavoro;
- Documentazione relativa al registro aziendale degli esposti previsto dal citato documento di analisi e valutazione dei rischi;
- Tutta la documentazione prevista e richiamata nel suddetto documento di Analisi e valutazione dei rischi;
- Documentazione relativa ai corsi e all'aggiornamento dei dipendenti;
- Al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento la Società non ritiene opportuno riportare il contenuto di quella documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte del Modello organizzativo.
- Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi come facenti parte del presente Modello organizzativo. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a:
 - o Piani di emergenza ai fini di prevenzione degli incendi, ecc...;
 - o Verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte;
 - o Verbali di riunioni con i rappresentanti sindacali;
- Tutte le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi ex articoli 28 e 29 D.lgs. 81/2008 a cura del medico competente e degli addetti al pronto soccorso;
- L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto

previsto dai sistemi qualità adottati e certificati;

- L'attività di vigilanza è con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro formalizzata secondo quanto previsto dai sistemi qualità adottati e certificati;
- La Società procede alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Ogni richiesta viene registrata secondo il sistema di archiviazione documentale previsto dal relativo sistema qualità;
- La Società procede periodicamente alla verifica di tutte le procedure adottate mediante le modalità previste dal documento della valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, la Società si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

La struttura è analiticamente indicata sia nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 che nei Documenti di Governance.

A scopo riassuntivo si richiamano le principali funzioni:

- il Datore di Lavoro ha provveduto alla valutazione dei rischi ed alla nomina degli altri soggetti ai quali la normativa vigente prescrive compiti e mansioni in materia.
- Il Datore di Lavoro ha nominato il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuato in un soggetto dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche.
- Il Datore di Lavoro ha nominato un Medico Competente per l'assolvimento degli obblighi di legge.
- Il Datore di Lavoro non ha conferito deleghe ad alcun dirigente ai fini della sicurezza. Tuttavia in posizione subordinata svolgono funzioni per la sicurezza, ciascuno per le rispettive competenze, anche i dirigenti ed i preposti (capi servizio).
- La Società ha istituito organismi appositi per la gestione delle emergenze.
- È altresì programmata la formazione dei suddetti soggetti e dei lavoratori in genere, così come previsto dalla normativa vigente e dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 9 del D.lgs. 81/2008.
- E' programmata l'attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza da parte dei lavoratori.
- È stato inoltre nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in conformità alle disposizioni di legge.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento.

8.12.2.1 GESTIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Premessa

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, si rammenta anzitutto che, ai sensi del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, compete al datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro.

In ottemperanza al citato Decreto Legislativo, la Società adotta e tiene aggiornato il “Documento di Valutazione dei Rischi”, che contiene tra l'altro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza.

La normativa di cui al D.lgs. n. 9.4.2008 n. 81 viene integrata da altre normative specialistiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro e ciò anche allo scopo di governare in sicurezza i rischi di interferenze tra imprese.

Le strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo “Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza”.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un “sistema di prevenzione e protezione”. Tutte le strutture della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - o il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro sono state individuate le figure aziendali che rivestono il ruolo di "Datore di Lavoro" e "Committente" (D.lgs. D.lgs. n. 9.4.2008 n. 81). Tali figure possono impartire disposizioni in materia alle strutture aziendali e godono della più ampia autonomia organizzativa nonché dei più ampi poteri di spesa;
 - o tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati tramite delega/incarico interno, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro/Committente, ovvero a cura dei soggetti da costoro autorizzati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
 - o le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro

alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla struttura alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;

- o le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
- o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.

- Attività di controllo:

- o le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;
- o le strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali strutture si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione della struttura deputata alla gestione delle risorse umane, nonché delle strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica e dei sistemi informativi;
- o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
- o tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- o figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici (ad es. amianto, radon, elevato rischio di incendio) nonché nei cantieri temporanei e mobili (Responsabili dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei lavori ecc...);
- o le competenti strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori

autonomi in relazione ai lavori da affidare.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o ciascuna struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo;
 - o la gestione dei diversi contesti di rischio prevede l'accesso di tutte le strutture interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi delle unità operative agli archivi che contengano, ad esempio, la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro ecc., le liste degli esposti a specifici rischi, la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa), le attività di formazione ed informazione, le attività di eliminazione/riduzione dei rischi, l'attività ispettiva interna ed esterna, le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio, la modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali e della cartella sanitaria ecc...

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare, tutte le strutture/figure sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro. In particolare, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:
 - o il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - o l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - o l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte alle emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
 - o il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- o le attività di sorveglianza sanitaria;
- o le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- o le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- o l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- o le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto inoltre nei confronti di tali soggetti terzi sono svolte le seguenti attività:
 - o incontri informativi con i referenti dei soggetti terzi;
 - o la richiesta ai soggetti terzi di tutta la documentazione necessaria a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative all'interno delle proprie aree: Documento di valutazione dei rischi (DVR) e/o Piano Operativo di Sicurezza (POS); elenchi di macchine, attrezzature, sostanze pericolose utilizzate; dispositivi di protezione individuale adottati; attestati di formazione per i propri dipendenti (anche in merito all'antincendio e alla gestione delle emergenze per i luoghi a rischio d'incendio elevato); Documento di valutazione del rischio d'incendio e Piano di emergenza (ove necessari) etc.;
 - o rilascio ai soggetti terzi di informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - o la promozione della cooperazione e coordinamento attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze infrastrutturali/operative e/o dovute alla simultanea presenza di più soggetti presenti nella stessa area di lavoro;
- astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese

compresi gli eventuali lavoratori autonomi;

- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nell'ambito dei contratti di appalti di forniture, di servizi o d'opere nonché di quelli regolati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti

eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001. In particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- porre in essere comportamenti imprudenti, neglienti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

8.13 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

8.13.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.13.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che, ad eccezione dei soli reati di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648 ter c.p., di riciclaggio e di Autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 c.p., tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di

commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società. Si soggiunga che i protocolli qui di seguito descritti sono idonei a prevenire altresì la fattispecie della ricettazione.

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano poste in essere le fattispecie di reato elencate sono le seguenti:

- Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali;
- Gestione dell'informativa periodica.

Per i protocolli relativi alle sopraelencata attività sensibili: “Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali” e “Gestione dell'informativa periodica” si rimanda, rispettivamente, al protocollo di cui al § 8.2.2.5, e al protocollo di cui al § 8.7.2.2, aventi anche la specifica finalità di prevenire anche le fattispecie di reato in esame.

Con riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 del Codice penale, occorre sottolineare che oltre alle attività sopra elencate, l'autoriciclaggio potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 di natura non-colposa collegate alle diverse attività sensibili mappate (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode in commercio ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di “autoriciclaggio” nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa). Essendo tale profilo di rischio potenzialmente “trasversale” a tutte le fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 di natura non-colposa mappate, il rischio di commissione del reato de quo trova idonee misure preventiva nei relativi protocolli e nelle procedure e altre misure preventive in essere per i medesimi.

Premessa

In aggiunta alle misure preventive suindicate, in ragione di quanto sopra, il presente protocollo si applica a tutte le strutture e i processi della Società, in quanto applicabile.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione di tutte le attività e i processi della Società.

Descrizione del Processo

Le modalità operative per la gestione di ogni processo sono disciplinate dal/i rispettivo/i protocollo/i

nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio di ogni processo si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo;
- Attività di controllo della struttura interessata;
- Tracciabilità del processo;
- Sistemi premianti o di incentivazione in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con le previsioni del Codice Etico, nonché con i principi contenuti nel relativo protocollo.

Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con terze parti anche con finalità negoziali per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni altre utilità di provenienza illecita previste dall'articolo 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

Ogni flusso finanziario in entrata e in uscita della Società, sia quelli afferenti ad operazioni ordinarie (incassi e pagamenti) che a quelli riferiti ad esigenze finanziarie (liquidità, finanziamenti a breve, medio e lungo termine, coperture di rischi, ecc.) o ad operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisti o cessioni di partecipazioni o rami di aziende, liquidazioni, scambi di partecipazioni, liquidazioni, investimenti o cessioni di asset, operazioni sul capitale ecc.), deve essere legittimo e posto in essere nel rispetto della vigente normativa, tracciato, ricostruibile ex post, adeguatamente motivato, autorizzato e rispondente alle effettive esigenze aziendali.

Parimenti devono essere adeguatamente formalizzati e tracciabili, in appositi

documenti, atti o contratti i rapporti e le operazioni di natura commerciale o finanziaria con terze parti sottostanti ai flussi finanziari in entrata o in uscita, come pure i rapporti e le operazioni di natura intercompany o con i soci.

Ai destinatari è fatto tassativo divieto porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte volte a impiegare, sostituire, trasferire nell'ambito delle attività economiche-imprenditoriali della Società e dei relativi flussi finanziari, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Inoltre, a tali soggetti è richiesto di:

- ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti negoziali con fornitori/clienti/partner anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative;
- tenere un comportamento corretto, assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione della cassa e in generale dei flussi finanziari e delle operazioni di tesoreria;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

In particolare, al fine di gestire le attività in esame, la Società:

- implementa una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti e fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
- garantisce che ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, avvenga sulla scorta di adeguata evidenza documentale sotto il coordinamento e il controllo della Funzione Amministrazione e Finanza; tale documentazione dovrà consentire un agevole

controllo e sarà posta, sotto la responsabilità di chi ha registrato o autorizzato l'operazione, a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata, e conseguentemente conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione;

- implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che tutte le operazioni straordinarie di natura societaria (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisti o cessioni di partecipazioni o rami di aziende, fusioni, scissioni, liquidazioni, scambi di partecipazioni, ecc.):
 - siano svolte nel rispetto delle vigenti normative, con particolare ma non esclusivo riferimento alle previsioni del codice civile, e dello statuto,
 - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (anche in termini di solidità reputazionale), nonché dei profili, dei razionali, delle prospettive e dei ritorni attesi di natura strategica, economica, finanziaria dell'operazione,
 - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,
 - siano approvate dagli organi o dai soggetti delegati a ciò preposti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo statuto,
 - siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.
- implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, in particolare quando non attivate ricorrendo a canali di credito bancario ma attraverso operazioni quali ad esempio finanziamenti da parte di soci o di soggetti terzi, finanziamenti intercompany o strutture di cash-pooling:
 - siano effettuate nel rispetto della legge,
 - siano attivate a fronte di effettive necessità finanziarie,
 - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (quando i finanziamenti non siano effettuati da soci o abbiano natura intercompany),
 - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,

- siano formalizzate in appositi atti o contratti, rispondano a criteri di economicità e sostenibilità dell'operazione, siano autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati,
- siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.

Gli stessi principi si applicano nel caso di finanziamenti eventualmente erogati dalla Società a terzi o in ambito intercompany.

- implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti di capitale, anche mediante conferimenti) siano effettuate nel rispetto della legge e dello statuto, gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi, deliberate dagli organi a ciò preposti e poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi;
- implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse ad investimenti, all'acquisto di asset materiali o immateriali, anche quando effettuate attraverso leasing o altri strumenti finanziari:
 - siano effettuate nel rispetto della legge,
 - siano attivate nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione rispetto alle esigenze di natura strategica e operativa della Società,
 - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti e delle caratteristiche dell'operazione d'investimento;
 - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,
 - siano formalizzate in appositi atti o contratti,
 - siano autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati,
 - siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.
- implementa una procedura di verifica dei flussi di entrata ed uscita merci, e in generale della corrispondenza tra quanto fatturato e quanto pagato;
- prevede modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente

concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;

- nei casi in cui si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di fornitori, clienti e partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note) procede attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali) o l'interrogazione di banche dati specializzate;
- procede ad accordi negoziali nei confronti di fornitori e partner con sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr "black list" pubblicate sul sito della Banca d'Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
- effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a società terze;
- rifiuta di effettuare/ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 231/07 e s.m.i., se non tramite intermediari a ciò abilitati dal D. Lgs. 231/2007, quali banche e Poste Italiane S.p.A.;
- implementa un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi nel caso in cui il personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti;
- comunica all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list" (cfr D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010).

All'Organismo di Vigilanza deve essere indirizzato un flusso informativo sintetico, ogni qualvolta venga posta in essere un'operazione che per caratteristiche, rilevanza dimensionale, o natura non ordinaria rispetto ai normali flussi d'operatività aziendale¹³, possa afferire ai profili trattati nel presente capitolo, quali, ad esempio:

¹³ L'Organismo di Vigilanza può stabilire, con propria comunicazione, limiti di importo o rilevanza rispetto alle operazioni su cui ricevere i flussi informativi

- operazioni societarie di natura straordinaria;
- attivazione di finanziamenti da parte di soci o terzi di natura non bancaria, ovvero finanziamenti intercompany;
- operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale, anche mediante conferimenti);
- altre operazioni o flussi finanziari di natura straordinaria;
- operazioni di investimento di particolare rilevanza.

Quando se ne crei la necessità, l'Organismo di Vigilanza organizza un incontro con il Collegio Sindacale (qualora quest'ultimo non sia componente dell'Organismo stesso), per approfondire, alla luce e nel rispetto dei doveri di vigilanza attribuiti al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del c.c., anche sulle operazioni di cui sopra, tematiche ritenute rilevanti ex D. Lgs. 231/01 rispetto agli elementi oggetto del presente capitolo.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell'interesse della Società, dovranno prevedere l'applicazione dei protocolli e degli standard previsti nelle procedure vigenti, ovvero essere definiti per iscritto, contenere clausole standard o dichiarazioni di impegno al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001, nonché clausole che regolino le conseguenze sul rapporto in caso di violazione delle norme di cui al Decreto.

8.14 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

8.14.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.14.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti in tema di violazione del diritto d'autore sono le seguenti:

- Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di

beni e servizi anche professionali; e

- Gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

Per i protocolli relativi alle sopraelencate attività sensibili si rimanda al protocollo “Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali” (cfr. § 8.2.2.5) e al protocollo “Gestione e utilizzo dei sistemi informativi” (cfr. § 8.3.2.1), aventi anche la specifica finalità di prevenire anche i reati in tema di violazione del diritto d’autore.

8.15 AREA SENSIBILE CONCERNENTE IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

8.15.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.15.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

La tutela dei processi aziendali dai rischi in materia di reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria pervade ogni ambito ed attività dell’impresa.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Tale protocollo si completa con il Codice Etico e con la normativa aziendale di dettaglio vigente in relazione a ciascun processo aziendale.

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture e i processi della Società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione di tutte le attività e i processi della Società.

Descrizione del Processo

Le modalità operative per la gestione di ogni processo sono disciplinate dal/i rispettivo/i protocollo/i nell’ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio di ogni processo si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo;

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo;
- Attività di controllo della struttura interessata;
- Tracciabilità del processo;
- Sistemi premianti o di incentivazione in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con le previsioni del Codice Etico, nonché con i principi contenuti nel relativo protocollo.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni del/i protocollo/i applicabile/i, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati al trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo e nel/i protocollo/i applicabile/i a ciascuna attività e processo aziendale.

8.16 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI AMBIENTALI

8.16.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.16.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

La tutela dell'ambiente è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia ambientale. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento.

8.16.2.1 GESTIONE DEI RISCHI IN MATERIA AMBIENTALE

Premessa

La gestione dei rischi in materia ambientale riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti nell'ambito dell'esercizio delle attività societarie, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Le strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza".

La politica aziendale in tema di tutela dell'ambiente deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Tutte le strutture della Società devono osservare le disposizioni in materia ambientale e tenerne conto in occasione di qualsivoglia attività.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi in materia di tutela ambientale prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma;
- riscontro di eventuali criticità;
- reazione ad eventuali criticità.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo. In particolare:
 - o il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di tutela ambientale con un approccio sistematico e pianificato;
 - o tutti i soggetti che intervengono nelle fasi del processo devono essere individuati e autorizzati dal responsabile della struttura di riferimento tramite delega/incarico interno, da conservarsi a cura della struttura medesima;
 - o il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
 - o le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi, sono distinte e separate dalla struttura alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
 - o le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi ambientali.
- Attività di controllo:
 - o le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i pericoli ambientali. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;
 - o le strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali strutture si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione delle altre strutture interessate;
 - o figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - o ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;

- o la realizzazione delle operazioni nella esecuzione degli adempimenti di ciascuna struttura prevede l'archiviazione della documentazione anche telematica o elettronica inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;
- o ciascuna struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia ambientale nonché della relativa attività di controllo.

Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale, come pure tutti i dipendenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti ad assicurare, per quanto di competenza, il rispetto delle disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità in materia ambientale;
- i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti ad utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- il coinvolgimento di soggetti terzi deve essere espressamente autorizzato preventivamente dal responsabile della struttura competente. La scelta di affidare incarichi a eventuali consulenti esterni deve fondarsi su criteri documentabili ed obiettivi incentrati sulla qualità della prestazione e la congruità del prezzo richiesto. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico;
- l'atto formale della stipula del contratto con soggetti terzi avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di messa in sicurezza;
- i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti ad segnalare immediatamente al responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

8.17. AREA SENSIBILE CONCERNENTE IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

8.17.1.FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.17.2.ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti di cui al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono le seguenti:

- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

Per i protocolli relativi alla sopraelencata attività sensibile si rimanda al protocollo “Gestione delle di selezione e assunzione del personale” (cfr. § 8.2.2.7), aventi anche la specifica finalità di prevenire anche i reati presupposto in esame.

8.18. AREA SENSIBILE CONCERNENTE IL REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

8.18.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.18.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Alla luce della struttura (i reati devono comunque essere a configurazione transnazionale) e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di

commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

8.19. AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA

8.19.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.19.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Alla luce della struttura (i reati devono comunque essere a configurazione transnazionale) e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

8.20. AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI TRIBUTARI

8.20.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.20.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano poste in essere le fattispecie di reato elencate sono le seguenti:

- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la pubblica amministrazione e le autorità di vigilanza - limitatamente agli adempimenti di natura fiscale;
- Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione.

Per i protocolli relativi alle attività sensibili sopraelencate: "Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la pubblica amministrazione e le autorità di vigilanza", "Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali", "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e con la società di revisione" e "Gestione dell'informativa periodica" si rimanda,

rispettivamente, ai protocolli di cui ai seguenti paragrafi: § 8.2.2.2, § 8.2.2.5, § 8.7.2.1 e § 8.7.2.2, aventi anche la specifica finalità di prevenire anche le fattispecie di reato in esame.

In aggiunta a quanto sopra, valgono le seguenti regole di comportamento

- tutti gli incassi ed i pagamenti devono avvenire preferibilmente mediante rimesse bancarie ed in denaro contante solo se documentati; ed i pagamenti solo se autorizzati;
- non utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- non effettuare pagamenti in denaro contante, trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori a quelli previsti dalla normativa applicabile (D.Lgs. n. 231/2007) o da altre istruzioni operative interne, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- non effettuare girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare controlli sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e intercompany, tenendo conto:
 - i. della sede legale della società controparte;
 - ii. degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese).
- ogni fattura emessa o ricevuta è regolarmente contabilizzata e conservata secondo procedure.

8.21. AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI TRANSNAZIONALI

8.21.1 FATTISPECIE DI REATO

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia al Capitolo 7.

8.21.2 ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Alla luce della struttura (i reati devono comunque essere a configurazione transnazionale) e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.